

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI
18 maggio 2011, n. 117

D.lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata a ECOLIO2 srl impianto di Presicce, codice attività IPPC 5.1 e 5.3.

L'anno 2011 addì 18 del mese di Maggio, in Modugno (Ba)

il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ing. Caterina Dibitonto

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 196/03

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto "organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti";

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente verificata dal funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale",

visto il D.lgs. 59/2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

visto il DM 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

visti i seguenti provvedimenti:

- DGR Puglia n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- DGR Puglia n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";
- DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali".

visti inoltre:

- la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la LR Puglia 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2004, n. 248: "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto";

premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le

condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

- il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che *“le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”*;

considerato che:

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dalle *“Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: Gestione dei rifiuti - Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi”*;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al DM 31 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla GU - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - *“Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99”*; *“Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”*;

tenuto conto che l'impianto ECOLIO2 srl con stabilimento in Presicce, è gestito in forza dei provvedimenti di carattere ambientale elencati al capitolo 5 dell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Ecolio2 srl con nota acquisita al prot. n. 3439 del 28/02/2007 ha presentato la domanda di autorizzazione integrata ambientale relativa all'Impianto IPPC sito in Presicce (LE) Località Spiggiano Canale;

visti i risultati istruttori delle conferenze di servizi come riassunti al paragrafo 2.2 dell'Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;

visti i pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, come riassunti al paragrafo 2.3 dell'Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento, che si riassumono di seguito:

- parere favorevole della Provincia di Lecce;
- parere favorevole di Arpa Puglia - DAP di Lecce;
- parere favorevole del Comune di Presicce;
- parere favorevole della ASL di Lecce.

ritenuto di poter rilasciare ai sensi del D.lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

considerato che in occasione della CdS del 08/02/2011 il dirigente Ufficio VIA- VAS Regione Puglia chiarisce che la normativa e la giurisprudenza di settore prevedono che in occasione del primo rinnovo l'impianto debba essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale e che la Conferenza di Servizi ha concordato con tale prescrizione;

considerato che il Gestore ha presentato documentazione *“Ottimizzazione schema di processo”* per il miglioramento dell'attuale processo di trattamento dei rifiuti liquidi;

precisato che con riferimento alla proposta di miglioramento che il gestore ha presentato nella documentazione *“Ottimizzazione schema di processo”*, attesa l'entrata in vigore della DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”*, l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle modifiche proposte potrà essere rilasciata con aggiornamento del presente provvedimento, solo a valle dell'espletamento della procedura disciplinata dalla stessa DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011;

dato atto che le prescrizioni contenute nel “Documento Tecnico” che si compone degli allegati: “Allegato A”, “Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo”, “Allegato C - Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze” e Allegato D - “Stato di applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili” tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati

devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs. n. 59/2005, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al capitolo 5 dell'Allegato A alla presente determinazione e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, come elencate all'Allegato 2 del D.Lgs. 59/05, fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE;

preso atto di quanto riportato al capitolo 15 dell'Allegato A, cioè che la presente AIA ha durata di anni 5 (cinque);

fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: *"i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;*

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al DM 24.4.2008, denominato *"Decreto Interministeriale sulle tariffe"*, si provvederà a richiedere alla **ECOLIO2 srl** il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03 Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto

conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/2005 la **ECOLIO2 srl** per l'impianto sito in Presicce, Località Spiggiano Canale con codice attività IPPC **5.1 e 5.3** alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 45 (quarantacinque) facciate, "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 20 (venti) facciate, "Allegato C - Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze" di n. 2 (due) facciate e Allegato D - "Stato di applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili" di n. 27 (ventisette) facciate;

di stabilire che:

- il Gestore dovrà attivare entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento la procedura di VIA (postuma) relativo all'impianto di che trattasi;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate ed elencate al capitolo 5 dell'Allegato A;

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonerà il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi del medesimo art. 9 del D.lgs. 59/2005 e smi;
- l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle modifiche proposte nella documentazione "*Ottimizzazione schema di processo*" potrà essere rilasciata con aggiornamento del presente provvedimento, solo a valle dell'espletamento della procedura disciplinata dalla stessa DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*";
- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie ex R.R. Puglia n. 18/2007 ed all'accettazione delle stesse da parte della Provincia di Lecce;
- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*"
- per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011
- il Gestore è tenuto a compilare i DB CET (Database Catasto Emissioni Territoriali, vedasi Allegato A, cap. 9);
- per effetto dell'intervenuto DM 24.4.2008, denominato "*Decreto Interministeriale sulle tariffe*", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.
- l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce e la Provincia di Lecce, ognuno nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore, ivi compresa l'osservanza di quanto

riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici A e B;

- l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. 59/2005, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione e relativi allegati, con oneri a carico del gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Presicce;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, alla **ECOLIO2 srl** con sede legale in Bari (BA) Strada Calvani n.8;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Presicce, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;


di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

di pubblicare il presente atto autorizzativo all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento
e Grandi Impianti
Ing. Caterina Dibitonto



R E G I O N E P U G L I A

POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI

Autorizzazione Integrata Ambientale – ECOLIO2 srl – Impianto di Presicce (Le) – Allegato A

INDICE

1	DEFINIZIONI.....
2	PARTE INTRODUTTIVA.....
2.1	Atti normativi di cui si è presa visione
2.2	Documenti esaminati ed attività svolta.....
2.3	Pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento.....
3	IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
4	INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE
5	AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
6	DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
7	DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
7.1	Sezione di stoccaggio (D15)
7.2	Impianto termico (D9)
7.3	Impianto biologico (D8).....
7.4	Gestione acque meteoriche
8	GESTIONE DEI RIFIUTI E PRESCRIZIONI GENERALI
8.1	Attività rifiuti
8.2	Rifiuti prodotti dall'impianto
9	EMISSIONI ATMOSFERICHE
10	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
11	SCARICHI IDRICI
12	EMISSIONI SONORE.....
13	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....
14	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
15	DURATA, RINNOVO, RIESAME E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
16	RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE.....

Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo

Allegato C – Tabella E.2: Schema di compatibilità chimica tra diversi gruppi di sostanze

Allegato D – Stato di applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili

Allegato A
all'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto "Ecolio2 srl"
ubicato in Presicce (LE)

1 DEFINIZIONI

Autorità competente	Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Ufficio Inquinamento e Grandi impianti.
Autorità di controllo	Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia (ARPA).
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del decreto legislativo n. 59 del 2005. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Gestore	La presente autorizzazione è rilasciata a Ecolio2 srl , indicato nel testo seguente con il termine Gestore.
Impianto	L'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

Migliori tecniche disponibili (MTD)

La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2005. si intende per:

- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il Gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)

I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante della presente autorizzazione. Il PMeC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1 e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3. Il PMeC viene redatto facendo riferimento ai seguenti documenti:

“Giuda alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale” rev. Feb. 06 prodotta dal MATTM;

BRef on the “General Principles of Monitoring” luglio 2003;

Linee guida nazionali MTD sistemi di monitoraggio;

Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i “criteri minimi per le ispezioni ambientali negli stati membri”;

Istruzioni per la redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo – documento approvato nella seduta del 30/01/2006 dal Comitato di Coordinamento tecnico della regione Toscana.

Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e i controlli sull'impianto sono depositati presso l'Assessorato Ecologia, l'Ufficio Inquinamento e grandi impianti, in via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno (BA) e sono pubblicati, ancorché in via non esaustiva, sul sito http://www.regione.puglia.it/ambiente al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite Emissione (VE)	di La massa di inquinante espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2005.

2 PARTE INTRODUTTIVA

2.1 Atti normativi di cui si è presa visione

- Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" e s.m.i.;
- visto il decreto 19 aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 aprile 2006;
- visto l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- visto inoltre l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".
- visto La Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente". Attivazione delle procedure tecnico amministrative connesse.
- visto La Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19/09/2006.
- visto La Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 05 febbraio 2007 "Costituzione delle Segreterie Tecniche".

visto	La L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..
visto	Il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
visto	il D.L. 180 del 30 ottobre 2007 "Differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie", convertito con Legge del 19 dicembre 2007, n. 243;
visto	la L.R. n. 17 del 14 giugno 2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
viste	le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC :5 - Gestione dei rifiuti-Impianti di trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti liquidi;
visto	il D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254 – "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
visto	il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2004, n. 248 - "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;
visto	il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che «le procedure di VAS,VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento».

2.2 Documenti esaminati ed attività svolta

Esaminata	la domanda di autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione tecnica allegata, acquisita al prot. n. 3439 del 28/02/2007, della ECOLIO2 srl con sede legale in Bari (Ba) Strada Calvani n°8, relativa all'impianto IPPC sito in Presicce (LE) località Spiggiano Canale;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 13906 del 10/09/2007, il Gestore inviava documentazione integrativa e copia dell'intera documentazione già inviata da intendersi sostitutiva alla precedente;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 15674 del 09/10/2007, il Gestore inviava elaborato relativo alla "Planimetria emissioni sonore";
rilevato che	con nota acquisita prot. n. 15969 del 15/10/2007, veniva comunicato, da parte della Regione Puglia l'avvio del procedimento;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 827 del 21/01/2008, il Gestore ha comunicato alla Regione Puglia che ha dato luogo alla pubblicazione di cui all'art. 5, comma 7 del D.lgs. 59/05;
rilevato che	con nota al prot. n. 5431 del 03/04/2008, è stato acquisito il verbale della Segreteria Tecnica tenutasi presso la Provincia di Lecce il giorno 19/12/2007;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 14275 del 09/11/2010, la Regione Puglia convocava la I Conferenza di Servizi e richiedeva al Gestore trasmissione documentazione integrativa;
rilevato che	con nota acquisita al prot. n. 15513 del 07/12/2010, è stata acquisita la documentazione integrativa;
rilevato che	in data 25 Novembre 2010 si è tenuta la I Conferenza di Servizi presieduta dal

	Funzionario AP ing. Paolo Garofoli;
rilevato che	in occasione della CdS si invitava il Gestore a chiarire se l'impianto fosse mai stato assoggettato a procedura di VIA. Il Gestore ha dichiarato che nel 2002 nel corso dell'iter autorizzativo per l'ampliamento della parte biologia, la Regione Puglia ha espresso il proprio parere ritenendo che l'impianto non dovesse essere assoggettato a procedura di VIA, richiamato in narrativa nella DGP Lecce n. 470 del 2002. Pertanto è stato richiesto al Gestore di fornire entro la data del sopralluogo una relazione dettagliata contenente un elenco di tutte le eventuali modifiche subite dall'impianto si termico che biologico con relativa data. Sulla base di tale integrazione si richiederà esplicito parere sia alla Provincia che all'Ufficio Regionale VIA, in qualità di Autorità Competenti in materia di VIA, rispettivamente per la sezione biologica e quella termica;
rilevato che	in data 3 Dicembre 2010 si è svolto il sopralluogo presso l'impianto, in occasione del quale è stata acquisita l'integrazione richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 25/11/2010;
rilevato che	in data 21 Dicembre 2010 si è tenuta la II Conferenza di Servizi presieduta dal Funzionario ing. Pierfrancesco Palmisano; in occasione della quale sono state recepite le modifiche al PMeC avanzate dall'Arpa Puglia - DAP di Lecce;
rilevato che	in occasione della CdS è stato acquisito il parere della Regione Puglia - Settore Ecologia con prot. n. 2353 del 08/04/2002 nel quale si precisa che l'impianto non deve essere assoggettato a procedura di VIA. Sono stati acquisiti i pareri della Provincia di Lecce con prot. n. 7271 del 12/02/2002 e prot. n. 8956 del 19/02/2002 di richiesta di chiarimenti in ordine a procedura di VIA;
rilevato che	in occasione della CdS è stato acquisto il parere della Asl di Lecce con il quale lo scrivente si riserva di esprimere il proprio parere igienico-sanitario conclusa la valutazione sulla necessità di sottoporre l'impianto a procedura di Compatibilità Ambientale da parte delle competenti Autorità;
rilevato che	in occasione della CdS sono state recepite le modifiche al PMeC avanzate dall'Arpa Puglia - DAP di Lecce e la prescrizione con la quale il Gestore dovrà individuare e realizzare almeno due pozzi (in totale) uno a monte ed uno valle dell'impianto per il monitoraggio delle acque di falda. Potranno essere utilizzati anche pozzi esistenti di proprietà di terzi. Il Gestore fornirà entro 30 gg. a decorrere dall'odierna CdS una relazione con individuazione della direzione di falda e dei pozzi da utilizzare per il monitoraggio ed aggiornamento del PMeC. Recepite tali prescrizioni al PMeC il parere dell'Arpa è positivo;
rilevato che	in occasione della CdS la Provincia di Lecce esprime il proprio parere favorevole e prescrive che il Gestore indichi le sigle delle operazioni di smaltimento svolte all'interno dell'impianto;
rilevato che	in occasione della CdS il Comune di Presicce, prendendo atto delle prescrizioni dell'Arpa, esprime parere favorevole;
rilevato che	in occasione della CdS il Gestore evidenzia che in merito all'adeguamento alle BAT di settore, <i>verranno effettuati i seguenti miglioramenti: la fase di pre-trattamento sarà integrata con un separatore centrifugo per il trattamento delle emulsioni oleose e con</i>

- filtrazione a membrana; la fase di finissaggio sarà integrata con una filtrazione ad osmosi inversa;*
- rilevato che con nota acquisita al prot. n. 968 del 02/02/2011 il Gestore ha trasmesso la nuova versione del PMeC adeguato alle prescrizioni di Arpa Puglia, formulate in occasione della CdS del 21/12/2010, la Relazione idrogeologica finalizzata all'individuazione dei punti di prelievo per il monitoraggio della falda idrica sotterranea e Riepilogo operazioni di smaltimento;
- rilevato che in data 08 Febbraio 2011 si è tenuta la III Conferenza di Servizi presieduta dal Funzionario AP ing. Paolo Garofoli, in occasione della quale è stata acquisita documentazione integrativa;
- rilevato che in occasione della CdS del 08/02/2011 l'ing. Russo dirigente Ufficio VIA- VAS Regione Puglia chiarisce che la normativa e la giurisprudenza di settore prevedono che in occasione del primo rinnovo l'impianto debba essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale;
- rilevato che in occasione della CdS del 08/02/2011 la Conferenza prescrive al Gestore di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di natura postuma entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AIA;
- rilevato che in occasione della CdS del 08/02/2011 il Gestore chiede di poter trattare il nuovo codice CER 190999, si acquisisce certificato "Rapporto di prova INCA". Visionato il certificato, l'ARPA ha concordato con la possibilità di poter trattare tale codice presso l'impianto;
- rilevato che con nota acquisita al prot. n. 3038 del 29/03/2011 il Gestore ha trasmesso documentazione integrativa;
- rilevato che con nota acquisita al prot. n. 4777 del 27/04/2011 il Gestore ha trasmesso le integrazioni relative alla "Relazione tecnica MTD";
- rilevato che in data 11 Maggio 2011 si è svolto il sopralluogo presso l'impianto finalizzato a comprendere e riscontrare le specifiche operazioni di trattamento e stoccaggio, nonché le specifiche sigle di identificazione dei serbatoi;
- rilevato che con nota acquisita al prot. n. 5551 del 07/05/2011 il Gestore ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di sopralluogo del 11 maggio 2011.

2.3 Pareri dei soggetti coinvolti nel presente procedimento

- Visto il parere favorevole della Provincia di Lecce in sede di Conferenza di Servizi del 21/12/2010, riconfermato in sede di Conferenza di Servizi del 08/02/2011;
- visto il parere favorevole del Comune di Presicce in sede di Conferenza di Servizi del 21/12/2010;
- visto il parere favorevole dell'Arpa Puglia- DAP di Lecce in sede di Conferenza di Servizi del 21/12/2010, riconfermato in sede di Conferenza di Servizi del 08/02/2011;
- visto il parere favorevole della Asl di Lecce acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 08/02/2011.

3 IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO



denominazione ECOLIO2 srl

da compilare per ogni attività IPPC:

5.1	109.07	90	
codice IPPC ¹	codice NOSE-P ²	codice NACE ³	codice ISTAT

classificazione IPPC ¹ (5.1)	IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE O IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI Capacità produttiva > 10 tonn/g.	ESISTENTE
classificazione NOSE-P ²	TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO E BIOLOGICO DEI RIFIUTI (<i>ALTRI TIPI DI GESTIONE DEI RIFIUTI</i>)	stato impianto
classificazione NACE ³	SMALTIMENTO ED ELIMINAZIONE DI RIFIUTI	
classificazione ISTAT		

5.3	109.07	90	
codice IPPC ⁴	codice NOSE-P ⁵	codice NACE ⁶	codice ISTAT

¹ Vedere allegato I D.Lgs. 59/05

² Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Dec. 2000/479/CE)

³ Classificazione standard europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione UE: comunicazione n. 96/C213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2000)

classificazione IPPC ¹ (5.3)	IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI Capacità produttiva > 50 tonn/g
classificazione NOSE-P ²	TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO E BIOLOGICO DEI RIFIUTI (<i>ALTRI TIPI DI GESTIONE DEI RIFIUTI</i>)
classificazione NACE ³	SMALTIMENTO ED ELIMINAZIONE DI RIFIUTI
classificazione ISTAT	

ESISTENTE

stato impianto

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di **Bari**

n. 04938630722

Indirizzo dell'impianto

Comune	PRESICCE	prov.	LE	CAP	73054
frazione o località	Spiggiano Canale				
via e n. civico					
Telefono		Fax		e-mail	
coordinate geografiche	18°17'36.05"	E	39°52'38.16"	N	

Sede legale (se diversa da quella dell'impianto)

Comune	BARI	prov.	BA	CAP	70124
frazione o località					
via e n. civico	STRADA CALVANI, n°8				
Telefono	0805010377	Fax	0805010489	e-mail	
partita IVA	04938630722				

Responsabile legale

nome	ITALO	cognome	FORINA
nato a	CANOSA DI PUGLIA	prov. (BA)	il 01/01/1941
residente a	CANOSA DI PUGLIA	prov. (BA)	CAP 70053
via e n. civico	DANTE ALIGHIERI, n°10/3		
telefono	0883616570	fax	0883663657
		e-mail	solvic@tiscali.it
codice fiscale	FRNTLI41A01B619A		

Referente IPPC

nome	ENNIO	cognome	SPAZZOLI
------	-------	---------	----------

4 Vedere allegato I D.Lgs. 59/05

5 Classificazione standard Europea delle fonti di emissione (Dec. 2000/479/CE)

6 Classificazione standard europea delle attività economiche (definizione di impresa adottata dalla Commissione UE: comunicazione n. 96/C213/04 del 23/07/96 – richiamata nel Reg. CE 70/2000)

telefono	0543795295	fax	0543798310	e-mail	
indirizzo ufficio (se diverso da quello dell'impianto)			VIA COPERNICO, n° 99 FORLÌ-47100		
			info@studioassociatolombardi.it		

superficie totale m² volume totale m³

superficie coperta m² sup. scoperta impermeabilizzata m²

Responsabile tecnico

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Numero totale addetti

Turni di lavoro 1 - dalle 06 Alle 14

2 - dalle 14 Alle 22

3 - dalle 22 Alle 06

4 - dalle alle

Periodicità dell'attività ☒ tutto l'anno

gen ☐ Feb ☐ mar ☐ apr ☐ mag ☐ giu ☐ lug ☐ ago ☐ set ☐ ott ☐ nov ☐ dic

Anno di inizio attività

Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione

Data di presunta cessazione attività

4 INQUADRAMENTO URBANISTICO, TERRITORIALE

Foglio	Particelle	Destinazione urbanistica
Comune di Presicce Foglio n. 19	524- 526- 528	PRG- F1 "Impianti tecnologici"

5 AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO E CONSIDERATE NELL'AMBITO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Identificazione delle attività produttive: **Attività 5.1 e 5.3**

Settore Interessato	Provvedimento autorizzativo	Ente competente	Norme di riferimento	Sostituito da AIA
ARIA	D.D. n.. 110 del 05/07/2002	Regione Puglia	D.P.R. n. 203/88	Sì
	D.G.R. n.3274 del 22/06/1992	Regione Puglia	D.P.R. n. 203/88	
POZZO	Autorizzazione n. 7762 del 14/09/1992	Regione Puglia	L.R. n. 24/83	No
ACQUA	D.D. n. 2885 del 04/07/2000	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 152/99 D.P.R. n. 236/88	Sì
	D.D. n. 23 del 05/01/2005	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 152/99	
RIFIUTI	D.D. n. 3136 del 13/07/2004	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	Sì
	D.D. n.4366 del 24/07/2002	Provincia di Lecce	Legge n.443 del 21/12/2001	
	DGP n. 1663 del 30/05/1994	Provincia di Lecce	L.R. n. 30/86	
	D.D. n. 76 del 12/01/2001	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	
	DGP n. 470 del 12/07/2002	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	
	D.D. n. 5186 del 20/11/2000	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	
	n. 57 del 19/10/2000	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	
	D.D. n. 79 del 27/07/1999	Provincia di Lecce	D.lgs. n. 22/97	

6 DOCUMENTI PROGETTUALI ACQUISITI DURANTE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Documentazione allegati all'istanza di A.I.A. (Febbraio 2007) Prot. n. 3439 del 28/02/2007	
All. 1	Relazione Tecnica
All.2	Mappa catastale e corografia
All.4	Planimetria dell'impianto e schema a blocchi
All.5	Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera
All. 13	Piano di controllo dell'impianto
All. 14	Autorizzazioni
Scheda A	Identificazione dell'impianto
Scheda B	Precedenti autorizzazioni e norme di riferimento
Scheda C	Materie prime ausiliarie utilizzate
Scheda D	Capacità produttiva
Scheda E	Emissioni in atmosfera
Scheda F	Risorsa idrica
Scheda G	Emissione Idrica
Scheda H	Emissioni sonore
Scheda I	Rifiuti
Scheda L	Energia
Documentazione allegati all'istanza di A.I.A. sostitutiva Prot. n. 13906 del 10/09/2007	
All. 1	Relazione Tecnica
All.2	Estratto topografico Mappa catastale
All.3	Norme tecniche del PRG
All.4	Planimetria dell'impianto
All.5	Planimetria dell'impianto con l'indicazione dei punti di emissione in atmosfera
All.6	Planimetria dell'impianto con rete idrica
All.7	Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore

All.8	Planimetria aree deposito materie prime e rifiuti
All.9	Documentazione attinente lo smaltimento dei rifiuti
All.10	Sintesi non tecnica
All.11	Documentazione fotografica
All.13	Piano di Monitoraggio e Controllo
All.14	Registro di monitoraggio biologico
All. 15	Rapporti di prova acque di scarico
Scheda A	Identificazione dell'impianto
Scheda B	Precedenti autorizzazioni e norme di riferimento
Scheda C	Materie prime ausiliarie utilizzate
Scheda D	Capacità produttiva
Scheda E	Emissioni in atmosfera
Scheda F	Risorsa idrica
Scheda G	Emissione Idrica
Scheda H	Emissioni sonore
Scheda I	Rifiuti
Scheda L	Energia
	CD
Integrazioni e chiarimenti Prot. n. 15674 del 09/10/2007	
	Planimetria emissioni sonore
Integrazioni e chiarimenti alla I CdS (25 Novembre 2010)	
All. 1	Ottimizzazione schema di processo
All.2	Relazioni tecnica MTD
All.5	Autorizzazioni
All.4	Relazione tecnica integrativa
Integrazioni e chiarimenti al sopralluogo (3 Dicembre 2010)	

	Integrazioni richieste in Conferenza di Servizi del 25/11/2010
Integrazioni e chiarimenti alla II CdS (21 Dicembre 2010) Prot. n. 968 del 02/02/2011	
	Piano di monitoraggio e controllo aggiornato
	Planimetria aggiornata con punti di emissione E1 ed Et
	Relazione andamento falda con individuazione pozzi di monitoraggio
	Riepilogo operazioni di smaltimento
Integrazioni e chiarimenti alla III CdS (08 Febbraio 2011)	
All.2	Scheda C e scheda E
	Riepilogo operazioni di smaltimento
All.3	Riepilogo operazioni di smaltimento e codici CER
All.4	Operazioni di stoccaggio
All.5	Fanghi prodotti dall'impianto
All.1	Delibera Regionale n. 3274 del 22/06/1992); Autorizzazione n.2766 del 28/07/1999 Autorizzazione n.5186 del 20/11/2000
All.6	MUD
Integrazioni e chiarimenti alla III CdS (08 Febbraio 2011) Prot. n. 3038 del 29/03/2011	
All.8	Planimetria aree di deposito materie prime ed ausiliarie- prodotti intermedi- rifiuti
All.4	Operazioni di stoccaggio
All.6	Riepilogo operazioni di smaltimento
All.1	Relazione gestione ingressi
	Aggiornamento concentrazioni limite allo scarico su suolo
	Piano di ripristino ambientale

Integrazioni e chiarimenti Prot. n.4777 del 27/04/2011	
	Integrazioni Relazione tecnica MTD
Integrazioni e chiarimenti Prot. n. 5551 del 07/05/2011	
All. 4	Operazioni di stoccaggio RLS in ingresso e operazioni di trattamento
All. 8	Planimetria area deposito materie prime ed ausiliarie, prodotti intermedi e rifiuti

7 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Quanto di seguito riportato è stato dedotto dalla relazione tecnica allegato 1 al prot. n. 13906 del 10/09/2007, dalla relazione tecnica integrativa acquisita in sede di I CdS, dal documento relativo al “riepilogo operazioni di smaltimento” e dall'allegato 8 “Planimetria aree di deposito materie prime ed ausiliarie- prodotti intermedi- rifiuti” del Febbraio 2011.

Lo stabilimento Ecolio2 srl insiste su un suolo di circa 24.800 m² ripartiti tra la viabilità ed i servizi generali, le aree di stoccaggio dei RLS, la sezione di distillazione, la sezione di trattamento chimico/fisico e biologico, la linea fanghi e la sezione di scarico dell'acqua depurata. L'impianto è inoltre dotato di un laboratorio interno di analisi.

Le attività IPPC svolte dal Gestore, di cui alla presente autorizzazione sono le seguenti:

Codice IPPC	Attività
5.1	IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE O IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI Capacità produttiva > 10 tonn/g.
5.3	IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI Capacità produttiva > 50 tonn/g

In particolare le attività, di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, svolte sono le seguenti:

- **D8** (trattamento biologico);
- **D9** (trattamento fisico-chimico);
- **D15** (deposito preliminare);
- **R13** (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Il ciclo produttivo e le varie sezioni di impianto, possono essere così distinti:

- Sezione di stoccaggio;
- sezione di trattamento fisico (distillazione/concentrazione);
- sezione biologica.

7.1 Sezione di stoccaggio (D15)

Nella sezione di stoccaggio si svolge l'attività D15 (deposito preliminare).

L'operazione D15 viene svolta su tutte le tipologie i rifiuti in ingresso, in attesa che venga stabilita la compatibilità degli stessi con quelli già presenti nei serbatoi di processo.

In particolare i rifiuti pericolosi e le emulsioni sono sottoposte all'operazione D15 all'interno del serbatoio D121 da 35 m³. I rifiuti non pericolosi sono invece sottoposti all'operazione D15 all'interno di 11 serbatoi da 35 m³ cadauno (serbatoi da D110 a D120).

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti dalle autocisterne ai siti di stoccaggio sono possibili con o senza l'ausilio di elettropompe centrifughe con installazione fissa o mediante le motopompe delle autocisterne. I serbatoi sono provvisti di asta metrica per il controllo del livello di riempimento. Inoltre sono dotati di cartucce a carboni attivi per abbattere le emissioni dagli sfiati.

In tale sezione i rifiuti sono esaminati, per mezzo di analisi chimico-fisica su campioni rappresentativi svolte nel laboratorio interno, al fine di stabilire se gli stessi siano biodegradabili oppure non biodegradabili. A seconda dei casi saranno inviati alla sezione biologica (biodegradabili) o alla sezione termica (non biodegradabili).

7.2 Impianto termico (D9)

I rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi non biodegradabili vengono inviati all'impianto termico (trattamento fisico-chimico, attività D9).

All'attività D9 è dedicato un serbatoio D102B di capacità pari a 3500 m³ dove confluiscono i rifiuti non pericolosi non biodegradabili e pericolosi compatibili secondo la tabella E.2. Inoltre, sempre all'attività D9 sono dedicati due serbatoi da 250 m³ cadauno (D104A e D104B) di cui uno a servizio dei rifiuti non pericolosi non biodegradabili e pericolosi compatibili con la tabella E.2 (serbatoio D104B) e uno a servizio dei rifiuti pericolosi non compatibili con la tabella E.2 ed emulsioni oleose (serbatoio D104A).

La sezione di trattamento fisico è costituita da un impianto di evaporazione a triplo effetto sottovuoto a flussi incrociati e funzionamento in continuo per 24 h/g e circa 300 g/anno. L'impianto è del tipo a circolazione forzata per minimizzare lo sporco delle superfici di scambio termico ed è costituito principalmente da due colonne di distillazione, due separatori con asse verticale e cinque scambiatori a fasci tubieri con asse orizzontale.

È possibile spingere la concentrazione del refluo sino ad ottenere un tenore di sostanza secca di circa il 65%_p a 105°C.

La sezione di trattamento genera due streams, uno costituito da distillato (componente acquosa del rifiuto) e l'altro dal concentrato (componente inquinante presente nel rifiuto); le percentuali di distillato e di concentrato dipendono dalla percentuale di sostanza secca presente nel refluo.

Il distillato risulta certamente privo di sali e con carichi organici in concentrazioni variabili in funzione del refluo in alimentazione. La rimozione della componente organica conseguibile, espressa in termini di COD, è mediamente del 90 - 95% a fronte di concentrazioni nel refluo fino a 150.000 ppm O₂.

A corredo della sezione di distillazione vi sono il circuito di raffreddamento del distillato ed il circuito vapore necessario per la fornitura del calore di evaporazione. Il raffreddamento del distillato è garantito da una torre a tiraggio forzato e caratterizzata da perdite di acqua per trascinamento quasi nulle. Al riguardo, l'impianto è stato progettato in modo da riutilizzare l'acqua depurata in sostituzione di quella di pozzo per il reintegro nel circuito di raffreddamento dell'acqua persa per evaporazione.

Il calore fornito al primo stadio del processo evaporativo è assicurato dal vapore prodotto nella centrale termica alimentata con olio combustibile BTZ. Per la corretta gestione tutta la sezione è corredata di opportuni sistemi di misura, dalla alimentazione sino allo scarico del distillato e del concentrato, quali aste metriche e trasmettitori di livello pneumatici, contatori volumetrici e flow meters.

7.3 Impianto biologico (D8)

I rifiuti non pericolosi biodegradabili vengono inviati all'impianto biologico (trattamento biologico attività D8). All'attività D8 è dedicato un serbatoio D102A da 3.500 m³.

Il processo adottato è aerobico a massa sospesa con nitrificazione e predenitrificazione integrato con le altre sezioni di trattamento. Complessivamente il trattamento prevede le seguenti fasi:

1. Scarico e grigliatura;
2. serbatoio metallico chiuso e fuori terra(D102A);
3. sedimentazione primaria;
4. predenitrificazione;
5. ossidazione e denitrificazione;
6. sedimentazione secondaria;
7. disinfezione;
8. ispessimento fanghi a gravità;
9. disidratazione meccanica dei fanghi.

7.4 Gestione acque meteoriche

Tutte le acque derivanti dalle superfici dei piazzali e le superfici impermeabili dell'impianto, generano una portata media annua di acque reflue che vengono trattate presso l'impianto biologico.

8 GESTIONE DEI RIFIUTI E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono autorizzati in ingresso all'impianto esclusivamente i rifiuti allo stato liquido.

Sono autorizzate le attività di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 :

- **D8:** trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- **D9:** trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
- **D15:** deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)
- **R13:** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

con i seguenti limiti:

Tipologia rifiuti	Deposito preliminare di rifiuti (D15) Massima capacità m ³	Trattamento annuo (D8/D9) (m ³ /anno)	Trattamento giornaliero (D8/D9) (m ³ /giorno)
Pericolosi	35 ^(1a)	8.415	28,05
Non pericolosi	385 ^(1b)	647.435	1785,45

(1) il suddetto parametro corrisponde al deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso:

- D121 serbatoio da 35 m³ per i rifiuti pericolosi;
- da D110 a D120, 11 serbatoi da 35 m³ cadauno per i rifiuti non pericolosi (totale 385 m³).

Tipologia rifiuti	Messa in riserva di rifiuti prodotti (R13) Massima capacità m ³
Rifiuti di oli da avviare a successiva operazione di recupero presso impianti di terzi	56 ⁽²⁾

(2) il suddetto parametro corrisponde alla effettiva capacità dei serbatoi D122 e D123 dichiarata dal Gestore per la messa in riserva degli oli prodotti dal trattamento delle emulsioni oleose da inviare a recupero presso terzi.

Tipologia rifiuti	Deposito preliminare di rifiuti prodotti (D15) Massima capacità m ³
Rifiuto concentrato, derivante dal trattamento termico, da sottoporre a caratterizzazione	600 ⁽³⁾

- (3) il suddetto parametro corrisponde alla effettiva capacità del serbatoio D106 serbatoio da 600 m³ di stoccaggio (in uscita prima del conferimento a terzi) adibito esclusivamente allo stoccaggio del concentrato rinveniente dall'impianto termico.

Nota:

- Al trattamento termico (operazione D9) possono essere inviati **93,5 m³/giorno** di rifiuti fra pericolosi e non pericolosi non biodegradabili; con funzionamento massimo di 300 giorni all'anno. Di tali rifiuti il 30% (dunque 8.415 m³/anno pari a 28,05 m³/giorno) sono pericolosi, ed il 70% (dunque 19.635 m³/anno pari a 65,45 m³/giorno) sono non pericolosi non biodegradabili.
- Al trattamento biologico (operazione D8) possono essere inviati **1.720 m³/giorno** di rifiuti non pericolosi biodegradabili; tale impianto è in funzione per 365 giorni all'anno, pertanto la massima quantità di rifiuti trattabili dallo stesso è 365*1.720 m³/giorno = 627.800 m³/anno.
- Pertanto la quantità massima annua di rifiuti non pericolosi trattabili risulta pari a 627.800+19.635=647.435 m³/anno pari a 65,45 +1.720 =1785,45 m³/giorno.

8.1 Attività rifiuti

Si riporta l'elenco dei rifiuti con i relativi codici CER per cui sono autorizzate le suddette operazioni di smaltimento D9 e D8.

È ricompreso il rifiuto di codice CER 190999, non già autorizzato con i precedenti provvedimenti (cfr. verbale CdS del 08/02/2011) a seguito di caratterizzazione fornita dal Gestore ed approvata da Arpa Puglia.

Sono altresì esclusi dalla presente autorizzazione i rifiuti contenenti amianto di cui ai codici CER 101309* e 101310, attesa la natura del trattamento difforme da quanto indicato dalla legislazione di settore rappresentata dal Decreto Ministeriale del 29 luglio 2004, n. 248 - "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto".

Rifiuti pericolosi sottoposti all'operazione di trattamento **D9**

CER	Rifiuto identificato con codice CER
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 03 25*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 09*	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 17*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 08 02*	altre emulsioni
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
18 01 06*	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA SEPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose

Rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di trattamento **D8 e D9**

CER	Rifiuto identificato con codice CER
01	RIFIUTI PRODOTTI DALL'ESTRAZIONE DI MINERALI
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti, diversi da quelli di cui alla voce CER 030310
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01 04	liquido di concia contenente cromo
04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11*
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA SEPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 04 04	rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale

20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Prescrizioni:**RIFIUTI:**

- il Gestore accetterà nell'impianto esclusivamente i rifiuti per i quali è autorizzato l'impianto, contraddistinto ognuno dal singolo codice CER;
- la sezione di stoccaggio (D15) potrà contenere un numero di tipologie di rifiuti pari al numero dei serbatoi presenti e sempre che siano compatibili con il processo di trattamento;
- il Gestore dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunta la capacità massima deposito/trattamento autorizzata. In ogni caso i rifiuti dovranno essere smaltiti almeno entro un anno dal ricevimento presso l'impianto;
- il Gestore in caso di fermo, anche temporaneo dell'impianto di trattamento, potrà ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti al massimo fino al decimo giorno successivo alla data di fermo impianto;
- all'interno dei serbatoi D104A, D104 B e D102B potranno essere mescolati tra loro rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, in quanto fase che costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato (impianto termico). In ogni caso in tali serbatoi dovrà essere esclusa la compresenza di rifiuti incompatibili, secondo la tabella E.2 dell'Allegato "Gestione rifiuti — Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" al DM del 29/01/2007 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del 7/6/2007. Inoltre, tale operazione non dovrà peggiorare la gestibilità successiva dei condensati e dei concentrati;
- il Gestore dovrà trattare esclusivamente nella sezione termica i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi non biodegradabili, mentre nella sezione biologica i rifiuti non pericolosi biodegradabili;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, compresi i reflui liquidi eventualmente non avviabili allo scarico, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale, evitando lo stoccaggio nelle aree destinate ai rifiuti in ingresso;
- saranno recepite le eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento di compatibilità ambientale (postumo) che il Gestore dovrà avviare entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento.

SERBATOI:

- le vasche e gli altri sistemi di contenimento dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione devono essere in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile con il rifiuto contenuto;
- le vasche e i serbatoi di stoccaggio contenenti i rifiuti potranno essere riempiti al massimo al 90% della capacità nominale; devono essere provvisti di indicatori di livello di riempimento e di dispositivi di antiriboccamento, i quali dovranno essere mantenuti funzionanti ed efficienti;
- ciascuna stazione di pompaggio o di travaso dei rifiuti dallo stoccaggio agli stadi di trattamento dovrà essere dotata di un misuratore locale di portata: tale misuratore dovrà essere dotato inoltre di un totalizzatore che consenta di verificare la quantità di rifiuti immessa nell'impianto nelle 24 ore; la misurazione della portata oraria dei rifiuti immessi nell'impianto di trattamento dovrà essere registrata su supporto cartaceo;

- tutti i recipienti contenenti i rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhette ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti;
- dovrà essere effettuato almeno una volta all'anno il collaudo di tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti della presente autorizzazione e dei relativi bacini di contenimento. Una copia della relazione di collaudo dovrà essere trasmessa al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia entro trenta giorni dalla data di effettuazione.

ULTERIORI PRESCRIZIONI:

- con riferimento alla proposta di miglioramento che il gestore ha presentato nella documentazione "*Ottimizzazione schema di processo*", attesa l'entrata in vigore della DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali*", l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle modifiche proposte potrà essere rilasciata con aggiornamento del presente provvedimento, solo a valle dell'espletamento della procedura disciplinata dalla stessa DGR Puglia n. 648 del 5 aprile 2011;
- il Gestore dovrà provvedere alla tenuta delle registrazioni delle analisi effettuate sull'effluente depurato in uscita dall'impianto nonché a specifica verifica dello stesso refluo mediante analisi mensili da inviare alla Provincia di Lecce e all'Arpa - DAP Lecce, con la medesima frequenza;
- il Gestore, nell'eventualità che il processo di trattamento dia luogo a odori sgradevoli di forte impatto, dovrà installare idonei sistemi di isolamento delle vasche e abbattimento degli odori.

8.2 Rifiuti prodotti dall'impianto

È autorizzata l'operazione, di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. D15 (deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti), per il rifiuto concentrato rinveniente dall'impianto termico e da inviare ad operazioni di smaltimento presso terzi.

Tale attività sarà effettuata in un serbatoio (D106) avente un volume pari a 600 m³.

Per tutti gli altri rifiuti prodotti, il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni di "deposito temporaneo" secondo quanto previsto dall'art.183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Prescrizione:

- Il Gestore dovrà dotarsi di apposito quaderno delle registrazioni dei risultati delle certificazioni chimico-fisiche e classificazione dei rifiuti in uscita dall'impianto;
- il Gestore è tenuto al rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Iscrizione al sistema SISTRI (www.sistri.it)).

9 EMISSIONI ATMOSFERICHE

Si riporta nella seguente tabella il quadro riassuntivo delle emissioni e relativi valori limite.

La frequenza di campionamento prevista per il monitoraggio è annuale.

Sigla di Emissione	Provenienza Reparto - Macchina	Precedente VLE autorizzato mg/Nm ³	Tipo di Sostanza inquinante	Valore limite D.Lgs. 152/06	Valore limite BAT mg/Nm ³	Limite autorizzato con la presente AIA mg/Nm ³	Tipo imp. abbattim.
E1	CENTRALE TERMICA (alimentata a OLIO BTZ) Potenza termica nominale < 5MW	30	Polveri	Allegati parte Quinta Allegato I parte III par.1.2 150 mg/Nm³	5 - 20	20	Filtro a maniche
		250	NO _x	Allegati parte Quinta Allegato I parte III par.1.2 500 mg/Nm³		250	
		500	SO _x	Allegati parte Quinta Allegato I parte III par.1.2 1700 mg/Nm³		500	
Et	Sfiati impianto termico		H ₂ S	Allegato alla parte quinta Allegato I parte II TABELLA C classe II 5 mg/Nm³		5	Carboni attivi
			NH ₃	Allegato alla parte quinta Allegato I parte II TABELLA C classe IV 250 mg/Nm³		2	
			Sostanze organiche volatili (come COT)		1 - 4	4	
	Gruppo elettrogeno 100 Kw Alimentato a gasolio			Impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico Art. 272 comma 1			

- 1) Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

Prescrizione:

- Gli sfiati dei serbatoi e dell'impianto termico devono essere dotati di un sistema idoneo di abbattimento. Le cartucce di carbone attivo devono essere sostituite con idonea frequenza in funzione della loro tipologia, del quantitativo di sostanza adsorbita. Il Gestore deve predisporre un registro nel quale dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - data di ogni sostituzione della carica di carboni attivi;
 - quantità e tipologia del carbone attivo di volta in volta sostituiti.Il registro deve essere conservato presso lo stabilimento a disposizione degli enti di controllo.
- Il Gestore dovrà utilizzare, per l'alimentazione della centrale termica, esclusivamente olio combustibile secondo le condizioni di cui all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

Per le misure discontinue degli autocontrolli, il Gestore deve:

- ottemperare alle disposizioni dell'Allegato VI punto 2.3 della Parte V del D.Lgs. 152/06;
- riportare i dati relativi su apposito registro previsto dal punto 2.7 – Allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e smi.;
- trasmettere all'ARPA Puglia – DAP di LECCE i certificati d'analisi con frequenza annuale;
- compilare i DB CET (Catasto delle emissioni territoriali) con accesso su piattaforma ARPA Puglia.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO E ANALISI EMISSIONI

Il Gestore è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

➡ Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento.

È facoltà dell'ARPA Puglia – DAP di LECCE richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

➡ Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08 e norme di buona tecnica). L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.

L'accesso ai punti di campionamento può essere garantito anche a mezzo di attrezzature mobili regolarmente dotate dei necessari dispositivi di protezione.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

➤ **Metodi di campionamento e misura**

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'ARPA Puglia – DAP di LECCE.

Per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, si ritengono idonei i metodi richiamati nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nel parere dell'ARPA Puglia – DAP LECCE

➤ **Incertezza delle misurazioni**

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio.

La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.

Il medesimo Gestore dovrà utilizzare modalità gestionali di conduzione dei processi di depurazione, oltre che di manutenzione dei presidi di abbattimento, che garantiscano il rispetto dei limiti di emissione sopra riportati.

➤ **Emissioni Diffuse**

La frequenza di campionamento prevista per il monitoraggio è annuale.

Sigla di Emissione	Provenienza Reperto - Macchina	Tipo di Sostanza inquinante	Valore limite L. R. n. 7/99 ppm	Limite autorizzato con la presente AIA ppm
	Impianto	Sostanze con livello olfattivo $\leq 0,001$ ppm	≤ 5	≤ 5
		Sostanze con livello olfattivo $\leq 0,010$ ppm	≤ 20	≤ 20

Le modalità di campionamento dovranno essere concordate preventivamente con l'ARPA Puglia territorialmente competente.

Sorgenti:

Le emissioni diffuse sono quelle riguardanti l'impianto.

Misure di contenimento:

Fermo restando quanto sopra riscontrato, il Gestore dell'impianto dovrà sempre garantire modalità gestionali tali da rimuovere o limitare le emissioni diffuse derivanti da fumi di combustione, dagli stoccaggi e movimentazione dei rifiuti in ingresso, dai rifiuti prodotti e da coadiuvanti di processo.

➡ **Emissioni Fuggitive**

Sorgenti:

Le potenziali sorgenti di emissioni fuggitive sono: sfiati dei serbatoi di accumulo e gli sfiati dei serbatoi D102 A, D102 B, D100, D104 A, D104 B, valvole, flange e etc.

Misure di contenimento:

Relativamente alle emissioni fuggitive causate dalle fasi suddette o da altri eventi, si prescrive il controllo periodico della tenuta con regolare manutenzione delle relative apparecchiature, rispettando il programma per la manutenzione ordinaria di guarnizioni, flange, ecc.

10 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Nell' impianto è presente un pozzo di cui si riportano le caratteristiche nella sottostante tabella:

Pozzo	Catasto		Comune
	Foglio	Part.lla	
	19	526	Presicce

La concessione dell'utilizzo di acque sotterranee rinvenute dal pozzo è stata accordata dalla Regione Puglia – Assessorato ai lavori pubblici con autorizzazione prot. n. 7762 del 14/09/1992.

Come chiarito al capitolo 5 del presente allegato tecnico, tale autorizzazione non è sostituita dalla presente AIA, e pertanto la stessa resta in capo alla competente autorità.

Prescrizioni:

- Deve essere installato un misuratore e registratore di portata.

11 SCARICHI IDRICI

La D.D. n. 2885/2000 della Provincia di Lecce ha autorizzato il Gestore allo scarico mediante trincea drenante (Fig. 19 particella 528) dei reflui rivenienti dall'impianto con la prescrizione di osservare per le acque di scarico i limiti di accettabilità come da tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06. Fermo restando il divieto di scaricare sul suolo le sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, la stessa è stata rinnovata con D. D. n. 23 del 05/01/2005 della Provincia di Lecce.

E', pertanto, autorizzato lo scarico sul suolo alle seguenti condizioni.

Il Gestore è tenuto pertanto a rispettare le condizioni e le prescrizioni della D. D. n. 23 del 05/01/2005 della Provincia di Lecce.

Le acque provenienti dai piazzali impermeabilizzati sono tutte raccolte mediante vasca di prima pioggia e dilavamento ed inviate all'impianto di trattamento.

Prescrizioni:

Il Gestore deve:

- osservare, per le acque di scarico, i limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell'allegato V alla parte terza del D.lgs.152/06 e smi. Tali limiti, ai sensi dell'art.101, comma 5, del decreto non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Il limite da osservare per il parametro Escherichia coli è fissato in 2500 UFC/100 ml.;
- effettuare il saggio di tossicità acuta di cui al n.35 della tabella 4; allegato 5 parte terza paragrafo 4 del d.lgs. 152/06 e smi;
- mantenere presso l'impianto un apposito quaderno di registrazione dei dati rilevati e dei controlli condotti per verifica l'impatto degli scarichi sul corpo recettore;
- inviare a smaltimento o recupero, nei termini e nei modi di legge, i fanghi prodotti dall'impianto;

- sospendere le operazioni di scarico ove dovessero verificarsi fenomeni di lagunaggio e darne immediata comunicazione alla Provincia, Arpa Puglia e all'Asl;
- sospendere il trattamento dei rifiuti autorizzati, qualora dall'analisi delle acque di scarico si evincesse il superamento dei limiti di accettabilità per gli scarichi, ed attuare gli opportuni interventi per riportare all'efficienza l'impianto, annotando su un apposito registro i fermo-impianti, gli inconvenienti rilevati e gli interventi attuati. Del fermo impianto sarà immediata comunicazione alla Provincia, Arpa Puglia e all'Asl;
- le colture irrigue ed arboree insistenti sull'area di scarico sul suolo non potranno essere commercializzate per uso alimentare;
- monitorare e registrare in continuo, tramite l'apposita centralina i seguenti parametri di scarico: pH, potenziale Redox, COD.;
- osservare per le acque di scarico i limiti di cui alla tabella E.4 del documento BAT <<linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC :5 -Gestione dei rifiuti-Impianti di trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti liquidi>>, relativamente ai soli metalli riportati nella tabella seguente:

Parametro	Livello di emissione (mg/L)
Cr (totale)	0,05
Cr (VI)	0,002
Cu	0,05
Ni	0,05
Pb	0,05
Zn	0,05
Cd	0,002

12 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Presicce (LE) non ha ancora proceduto all'approvazione della classificazione acustica del territorio ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447 e nella relativa attesa, il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità fissati dalla Legge Regionale n. 3/2002 e i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 01/03/1991.

L'Arpa Puglia in data 15/12/03 ha effettuato un controllo dei livelli d'immissione sonora in ambiente esterno presso lo stabilimento. Si riporta il giudizio conclusivo *"l'attività dello stabilimento della ditta Ecolio2 srl sito in Presicce non provoca inquinamento acustico in ambiente esterno in periodo diurno e notturno ai sensi della Legge 447/95, DPCM 14/11/1997 e L.R. 03/02"*.

Il Gestore deve rispettare i limiti di rumorosità ivi stabiliti, ovvero presentare, l'eventuale piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2002.

Le misure del rumore ambientale relative all'assetto futuro saranno effettuate presso i ricettori sensibili, già individuati e monitorati in passato, al fine di assicurare un confronto con le campagne di indagine già condotte per l'impianto. Potranno essere individuati altri recettori.

Il Gestore dovrà effettuare, secondo modalità previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo con frequenza triennale e comunque a seguito di eventuali modifiche impiantistiche che possano determinare un incremento dell'impatto acustico, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell'assenza di componenti tonali, con le modalità ed i criteri contenuti nel DM 16.03.1998 o in base agli eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal DPCM 14.11.1997 o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale.

Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, considerando, quale obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla tab. D del DPCM 14.11.1997, ed adottando sorgenti come spettri di emissione possibilmente priva di componenti tonali; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico e delle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alla autorità competente.

13 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto per l'impianto **Ecolio2 srl – Impianto di Presicce (LE)** e presentato dal Gestore in allegato alla relazione tecnica, visti gli accertamenti istruttori eseguiti da ARPA Puglia, è riportato in allegato.

- a) Il Gestore dovrà attuare il Piano di monitoraggio e Controllo rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare nelle parti non in contrasto con il presente allegato.
- b) Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
- c) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche dovranno essere inviati all'ARPA Puglia – DAP di Lecce, alla Regione Puglia Assessorato all'Ecologia e alla Provincia di Lecce per i successivi controlli del rispetto delle prescrizioni da parte dell'ARPA ed eventuale adozione di provvedimenti amministrativi da parte della Regione Puglia/Provincia e, in caso di violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.
- d) ARPA effettuerà i controlli programmati dell'impianto rispettando la periodicità stabilita dal presente Piano di Controllo e coinvolgendo le autorità competenti e autorità di controllo attraverso modalità e procedure da concordare.
- e) ARPA potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.

Prescrizione:

- Integrare la tabella 6.1 "Monitoraggio e Controllo delle materie prime" con tutte le materie prime ed ausiliarie utilizzate all'interno dell'impianto indicate nella scheda C;
- in occasione della CdS del 08/02/2011 il Gestore chiarisce che i pozzi di monitoraggio utilizzati sono i numeri 2, 7 e 10 (vedasi Fig.1). Gli enti presenti alla CdS fra i quali Arpa e Provincia di Lecce hanno concordato di definire i suddetti pozzi quali pozzi dedicati al monitoraggio delle acque sotterranee.




Figura 1: Ubicazione pozzi di monitoraggio

- monitorare i fanghi derivanti dal trattamento, sottoponendo gli stessi ad analisi semestrali al fine di valutare il contenuto di metalli pesanti e composti organici quali:
 - Cd, Cr (VI e totale), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As;
 - linear alchil benzen solforato (LAS);
 - composti organici alogenati (AOX);
 - Di(2-etilesil)ftalato (DEHP);
 - Nonilfenolo e nonilfenolo tosilato (NPE);
 - Idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
 - Policlorobifenili (PCB);
 - Policlorodibenzodiossine (PCDD);
 - Policlorodibenzofurani (PCDF).

14 ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

La Ditta **Ecolio2 Srl** è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione.

È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso della Regione Puglia (art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06 e smi e DGR Puglia n. 648 del 05/04/2011).

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

Condizioni relative alla gestione dell'impianto

L'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.

- Le eventuali modifiche all'impianto dovranno essere orientate a scelte impiantistiche che permettano di:
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi, con particolare riferimento al recupero delle acque meteoriche;
- diminuire le emissioni in atmosfera.

Comunicazioni e requisiti di notifica generali

1. Il Gestore dell'impianto è tenuto a presentare alla Regione Puglia e ARPA Puglia annualmente entro il 30 Aprile una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - a) i dati relativi al Piano di Monitoraggio;
 - b) un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - c) un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando, tra l'altro, il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti)Qualora l'Autorità competente ritenga utile predisporre un modello da utilizzare per tali comunicazioni, sarà reso disponibile.
2. Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore deve trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011.
3. Il Gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 24 ore successive all'evento), in modo scritto (fax) alla Regione, alla Provincia, all'ARPA Puglia – DAP Lecce e al Comune particolari circostanze quali:
 - le fermate degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera con le modalità indicate dal punto specifico "Emissioni in atmosfera" riportato oltre;
 - malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio di durata superiore all'ora;
 - incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento (effettuare inoltre comunicazione telefonica immediata all'ARPA di LECCE).

Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, il Gestore deve ripristinare la situazione autorizzata.

4. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare e successivamente confermare con raccomandata a/r alla Regione Puglia, Provincia e al Comune la data prevista di termine dell'attività.

15 DURATA, RINNOVO, RIESAME E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'articolo 9 del D.lgs. 59/2005 stabilisce la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:

Durata AIA	Caso di riferimento	Rif. decreto
5 anni	Casi comuni	art. 9 co. 1
6 anni	impianto certificato secondo norma UNI EN ISO 14001	art. 9 co. 3
8 anni	impianto registrato ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE (EMAS)	art. 9 co. 2

Rilevato che il Gestore Ecolio2 srl **non dispone** di certificazione ISO 14001, e **non dispone** di registrazione EMAS, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui qui si tratta ha effetto di anni 5 (cinque).**

In ogni caso il Gestore prende atto che, ai sensi dell'art. 9 co. 4 del D.lgs. 59/2005, l'Autorità Competente procederà al riesame del provvedimento emanato, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- nuove disposizioni comunitarie o nazionali lo esigono.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 co. 9, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, l'Autorità Competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

16 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE

Lo stabilimento Ecolio2 srl non si è dichiarato soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 334/99.

il Funzionario istruttore

ing. Pierfrancesco Palmisano

Comune di Melendugno

(Provincia di Lecce)

INSEDIAMENTO INDUSTRIALE

ECOLIO S.r.l.

Comune di Melendugno
Località Masseria Zappi

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ex D.Lgs. 18/02/2005 N°59 E D.G.R. 19/09/06 N° 1388

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

ALLEGATO:

4

ELABORATO:

1

SCALA:

NOME FILE

CODICE COMMESSA

BOX ARCHIVIO

DATA PROGETTO:

ECO_AIAME_CO

FEBBRAIO 2007

ELABORAZIONE:



**STUDIO ASSOCIATO
LOMBARDI
SPAZZOLI
PAGLIONICO**

Via Copernico n° 99 - 47100 Forlì

Tel. 0543/795295 Fax 0543/798310

Email info@studioassociatolombardi.it

www.studioassociatolombardi.it

RESPONSABILE:

**STUDIO ASSOCIATO
LOMBARDI-SPAZZOLI-PAGLIONICO**

DOTTORE ING. ENNIO SPAZZOLI

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO:

REV.	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:	VERIFICA:	DATA:
00	EMISSIONE	ES	ES	RL	FEBBRAIO 2007
01	EMISSIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONI	DN	ES	RL	AGOSTO 2007
02	EMISSIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONI	DN	ES	RL	NOVEMBRE 2010
03	INTEGRAZIONE VOLONTARIA 2 CONFERENZA	DN	ES	RL	DICEMBRE 2010

1.	<u>PREMESSA.....</u>
2.	<u>CRITERI GENERALI PER IL MONITORAGGIO</u>
3.	<u>CAMPAGNA DI MONITORAGGI SVOLTA FINO AD OGGI.....</u>
4.	<u>QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</u>
5.	<u>CONSUMI</u>
6.	<u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>
7.	<u>ACQUE.....</u>
8.	<u>RUMORE</u>
9.	<u>RIFIUTI.....</u>
10.	<u>INDICATORI</u>
11.	<u>AUTOCONTROLLI, CONTROLLI PROGRAMMATI E LORO COSTO</u>
12.	<u>PIANO DI CONTROLLO - ORGANO DI VIGILANZA</u>
12.1-	<u>CICLI PRODUTTIVI</u>
12.2-	<u>BILANCIO ENERGETICO</u>
12.3-	<u>SCARICHI IDRICI</u>
12.4-	<u>RIFIUTI.....</u>

1. **PREMESSA**

Così come definito nel glossario delle *“Linee Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui all’Allegato II del DM 31/01/2005”* il piano di controllo è definito come insieme di azioni svolte dal gestore e dall’Autorità di Controllo che consentono di effettuare, nelle diverse fasi della vita di un impianto o di uno stabilimento, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività costituiti dalle emissioni nell’ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente in primo luogo la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nella/e autorizzazione/i.

Il Piano di Controllo ai sensi del D.Lgs. n° 59 del 18 febbraio del 2005 è da considerarsi parte integrante della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, e potrà essere la base su cui l’autorità competente definirà un piano di autocontrollo da parte dell’azienda, consentendo di alleggerire i requisiti di ispezione da parte dell’organo di controllo.

Il piano indica la metodologia, la frequenza di misurazione e la relativa procedura di valutazione del monitoraggio al fine di:

- Dimostrare la conformità legislativa dell’impianto rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale, nella normativa nazionale e comunitaria;
- Valutare le prestazioni dei processi e delle tecniche;
- Utilizzare i risultati dei monitoraggi come base per una valutazione dei possibili impatti del processo sull’ambiente circostante;
- Pianificare progetti di miglioramento delle prestazioni al fine di ridurre sia i consumi di materie prime che le emissioni.

Il gestore deve attuare il presente piano di monitoraggio e controllo quale parte fondamentale dell’autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente piano di monitoraggio e controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate sono inviati all’Autorità Competente per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.

Il presente piano di monitoraggio e controllo è redatto secondo quanto previsto nei sopracitati atti autorizzativi, nonché in conformità ai seguenti documenti di riferimento ufficiale:

- *“Guida alla compilazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale”* rev.feb.’06 prodotta dal Ministero dell’Ambiente;
- BRef on the “General Principles of Monitoring”, luglio 2003;
- Linee guida nazionali MTD – Sistemi di monitoraggio;
- Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i “criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri”;
- Istruzioni per la redazione del piano di monitoraggio e controllo – Documento approvato nella seduta del 30/01/2006 dal Comitato di Coordinamento Tecnico della Regione Toscana istituito con DGR n° 151 del 23/02/04 ai sensi dell’art. 2 della L.R. 61/03;

L'impianto IPPC in oggetto è stato sottoposto, fin dall'approvazione del progetto, all'obbligo di predisporre azioni periodiche di monitoraggio delle condizioni igienico ambientali nella piattaforma e delle ricadute sull'ambiente circostante. Infatti, in base alla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 318 del 18/03/199 dell'Amministrazione Provinciale di Lecce avente come titolo: "Ditta Ecolio srl – strada Cavani 8 Bari – Esercizio impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali e di rifiuti da processi chimici organici nel Comune di Melendugno in località "Masseria Zappi" (estensione tipologie di rifiuti trattabili)", è stato emessa la seguente prescrizione in materia di monitoraggio riguardante l'impianto:

- La ditta dovrà provvedere alla tenuta delle registrazioni delle analisi effettuate in continuo sull'effluente depurato all'uscita dall'impianto nonché a specifica verifica dello stesso refluio mediante analisi mensili da inviare a questa Amministrazione.

Inoltre l'impianto è sottoposto alle prescrizioni di cui agli atti di determinazione n° 5839 del 11/10/2002 del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce avente titolo "Ditta Ecolio srl – Impianto di trattamento di rifiuti liquidi sito nel territorio del Comune di Melendugno, località "Masseria Zappi". Ridefinizione dei codici dei rifiuti trattabili nell'impianto, ai sensi della Decisione 2000/532CE e succ. mod. ed int., e della Legge n° 443 del 21 dicembre 2001":

- La Ditta registrerà le analisi di controllo effettuate da routine sull'effluente depurato ed invierà con frequenza mensile al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce le analisi chimiche e microbiologiche (eseguite da tecnico abilitato) sullo stesso effluente, che riguarderanno anche i seguenti parametri: pH, COD, ammoniaca, ione nitroso, ione nitrato, cloruri, cloro attivo libero, solfuri, fosforo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, idrocarburi totali, fenoli, idrocarburi policiclici aromatici, coliformi totali, coliformi fecali, conta batterica totale.

Relativamente alle emissioni in atmosfera l'impianto è sottoposto alle prescrizioni di cui alla Determinazione n° 042 del 12/03/2001 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia avente titolo "DPR 24 maggio 1988 n° 203 – Delibera di G.R. n. 3273 del 22/06/92 – Ditta Ecolio srl – Integrazioni"

- La Ditta Ecolio srl deve effettuare con frequenza annuale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, le analisi delle emissioni con metodo UNICHIM o altra metodica riconosciuta, conservandone l'originale e trasmettendo copia al Presidio Multizonale di Prevenzione, Settore Chimico-Ambientale di Lecce, alla AUSL LE/1, al Sindaco del Comune di Melendugno (LE) ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, Ufficio Tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico e acustico.

- La ditta Ecolio srl deve verificare che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno rientrino in quelli previsti dall'art. 6 del DPCM 1° marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo copia delle misure al Presidio Multizonale di Prevenzione, Settore Fisico-Ambientale di Lecce, alla AUSL LE/1, al Sindaco del Comune di Melendugno (LE) ed alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, Ufficio Tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento atmosferico ed acustico.

La Ecolio s.r.l., sensibile alla salute dei lavoratori, sottopone i propri dipendenti a visite mediche periodiche con esami ematochimici ai sensi del D.L.vo 626/94.

2. CRITERI GENERALI PER IL MONITORAGGIO

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.
3. Il gestore deve attuare il piano di monitoraggio e controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
4. Entro il 30/04 di ogni anno dovrà essere inviata all'Amministrazione Territorialmente Competente e ad ARPA una relazione, trasmessa anche su supporto informatico, in cui vengono riportati:
 - report relativi al piano di monitoraggio (risultati delle analisi, consumi di energia/acqua, consumi di materie prime, quantità rifiuti prodotti ecc. ecc.);
 - malfunzionamenti dell'impianto e relative opere di manutenzione effettuate;
 - eventuale aggiornamento dell'azienda rispetto alle Migliori Tecniche Disponibili future,
 - eventuali apporti da parte della ditta di migliorie all'impianto.
5. Il piano di monitoraggio e le modalità di reporting possono essere modificati dall'Autorità Competente, anche su richiesta del Gestore o dell'Organo di Controllo, in considerazione dello stato di conoscenza generale dell'andamento dell'impianto e/o emanazione di norme o di indirizzi specifici

Presentazione dei risultati - Reportistica

Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:

6. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls o altro database compatibile. Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
7. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. In tal caso gli elaborati devono contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredati da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. I suddetti elaborati devono essere trasmessi anche su supporto informatico, in particolare le tabelle riassuntive devono essere elaborate in formato .xls.
8. entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviato alla Provincia, ad ARPA il Report dei dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente e trasmesso su supporto informatico i file in .xls relativi ai dati di cui trattasi.
9. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia e ad ARPA: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio.
10. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopraindicato.

3. *CAMPAGNA DI MONITORAGGI SVOLTA FINO AD OGGI*

La Società Ecolio srl uniformandosi alle prescrizioni precedentemente citate ha intrapreso una campagna di monitoraggio dettagliata e suddivisa nelle seguenti analisi specifiche:

<i>ANALISI</i>	<i>CADENZA</i>
Analisi emissioni in atmosfera	Annuale
Controllo ambienti di lavoro	Annuale
Analisi acque di scarico	Mensile
Analisi acque di falda	Bimestrale
Monitoraggio strutture di contenimento (aspetti geologici, geotecnici e idraulici)	Annuale
Valutazioni impatto acustico sul territorio	Annuale

Si omettono in questa sede i dati completi relativi alle analisi svolte per ogni componente ambientale precedentemente individuata in tabella, in quanto le medesime sono state inviate periodicamente agli enti di controllo e sono a disposizione presso l'impianto.

Si riporta per completezza il numero degli allegati inviati con la precedente domanda di autorizzazione integrata ambientale riguardanti controlli e monitoraggi effettuati fino ad oggi:

- **Allegato 12:** Relazione tecnica - Emissioni in atmosfera
- **Allegato 13:** Relazione tecnica - Valutazione inquinamento acustico
- **Allegato 13:** Rapporti di prova acque di scarico

4. **QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA
	<i>Autocontrollo</i>	<i>Acquisizione dati per report</i>	<i>Campionamenti/ Analisi</i>	<i>Esame report</i>
Consumi				
Materie prime	<i>Controlli alla ricezione</i>	<i>annuale</i>		<i>Annuale</i>
Risorse idriche	<i>Mensile</i>	<i>annuale</i>		<i>Annuale</i>
Energia	<i>Mensile</i>	<i>annuale</i>		<i>Annuale</i>
Acqua				
Depurazione	<i>semestrale</i>	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>	<i>Annuale</i>
Emissioni sonore				
Sorgenti e ricettori	<i>Triennale</i>	<i>triennale</i>		<i>triennale</i>
Rifiuti				
Misure periodiche ingresso/uscita rifiuti	<i>All'ingresso/conferimento Mensile</i>	<i>annuale</i>	<i>Annuale a campione</i>	<i>Annuale</i>
Emissioni in atmosfera				
Misure periodiche ingresso/uscita rifiuti	<i>Annuale</i>	<i>Annuale</i>	<i>Annuale a campione</i>	<i>Annuale</i>
Indicatori di performance				
Verifica indicatori	<i>Mensile</i>	<i>annuale</i>		<i>Triennale</i>
BAT - MTD	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>		<i>Triennale</i>

5. CONSUMI

Tabella 5.1 - Monitoraggio e Controllo materie prime

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
Ossigeno liquido	bolle di acquisto fatture	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale
Ipoclorito di sodio (NaClO)	bolle di acquisto fatture	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale
Polielettrolita organico Akifloc 6666	bolle di acquisto fatture	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale
Antischiuma	bolle di acquisto fatture	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale
Antincrostante	bolle di acquisto fatture	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale
Biocida	bolle di acquisto fatture	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale
Acido citrico	bolle di acquisto fatture	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale

Per quanto riguarda le modalità di gestione dei rifiuti in ingresso si rimanda alla relazione tecnica di dettaglio.

Si precisa che il controllo delle materie prime viene svolto dal personale che gestisce l'arrivo dei rifiuti e/o delle materie prime in impianto.

Viene periodicamente, con cadenza semestrale, richiesta al fornitore la certificazione di conformità dei materiali consegnati in impianto.

Tabella 5.2 - Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-		Gestore (trasmissione)	ARPA- (esame)
Consumo di acqua per uso domestico	m ³	mensile	annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale
Pozzo per utilizzo industriale	m ³	mensile	annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale

Tabella 5.3 - Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-		Gestore (trasmissione)	ARPA- (esame)
Consumo totale annuo di energia elettrica	Contatore energia elettrica	Lettura mensile	annuale	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Come evidenziato nella planimetria in cui sono indicati i punti di emissione in atmosfera (allegato 5 alla domanda di autorizzazione integrata ambientale) esistono tre tipologie di emissioni: convogliate, diffuse e fugitive.

6.1. Emissioni convogliate

Le emissioni di tipo convogliato che si verificano nell'impianto in oggetto sono identificate dalle sigle E1 ed E2 nella planimetria delle emissioni, riportata in allegato 5 alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Tali punti si configurano rispettivamente come:

E1 - centrale termica;

E2 - centrale di concentrazione;

L'emissione E1 è relativa allo scarico in atmosfera dei fumi di combustione della caldaia per la produzione di vapore, Etermico, relativo alle emissioni delle valvole di sfiato del ciclo di trattamento RLS per evaporazione;

Di seguito riportiamo le tabelle che andranno ad essere parte integrante del monitoraggio:

Tabella 6.1 - Emissione concentrata

Emissione convogliata del generatore di vapore che alimenta l'impianto di evaporazione RLS.

	Provenienza	Tipologia	Parametro	Frequenza		Metodi di rilevamento	Unità di misura	Limiti emissione (mg/Nm ³)	Registrazione	Report
				Gestore	ARPA					
E1	Generatore calore	Convogliata	Polveri totali	Annuale	Annuale	Prelievo in condizioni isocinetiche su filtro cellulosico e determinazione gravimetrica	mg/Nm ³	100	Informatica/ cartacea	Annuale
			Ossidi di zolfo			Assorbimento per gorgogliamento in soluzione di permanganato di potassio e determinazione per cromatografia a scambio ionico	mg/Nm ³	1700		
			Ossidi di azoto			..	mg/Nm ³	500		

Tabella 6.2 - Emissione concentrata

	Provenienza	Tipologia	Parametro	Frequenza		Metodi di rilevamento	Unità di misura	Limiti emissione (mg/Nm ³)	Registrazione	Report
				Gestore	ARPA					
E2 termico	Sfiati provenienti dall'impianto termico	Convogliata	Idrogeno solforato (H ₂ S)	Annuale	Biennale	Assorbimento per gorgogliamento in soluzione di acetato di zinco e titolazione iodometrica in ambiente acido	mg/Nm ³	5	Informatica/ cartacea	Annuale
			Ammoniaca			Assorbimento per gorgogliamento in soluzione acida e determinazione colorimetrica con reattivo di Nessler, previa distillazione	mg/Nm ³	2		
			Sostanze organiche volatili (come COT)			Adsorbimento su carbone attivo in fiala e determinazione gascromatografica	mg/Nm ³	5		

6.2. Emissioni diffuse

Nell'impianto si riscontrano le fonti di emissione diffusa indicate con le sigle: ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, nella planimetria delle emissioni in atmosfera riportata in allegato 5 alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, e sono quelle riguardanti la sezione di depurazione biologica.

Esse si configurano rispettivamente come:

- ED1 – impianto biologico mod. B1;
- ED2 – impianto biologico mod. B2;
- ED3 – impianto biologico mod. B3;
- ED4 – stabilizzazione fanghi;
- ED5 – impianto biologico mod. A;

Sono le emissioni del ciclo di trattamento biologico dei reflui, pertanto verranno raccolti in un'unica tabella.

Verranno monitorate anche le emissioni dell'ambiente di lavoro.

Tabella 6.3 - Emissione Diffuse

	Provenienza	Tipologia	Parametro	Frequenza		Unità di misura	Limiti emissione (mg/Nm ³)	Registrazione	Report
				Gestore	ARPA				
ED1 ED2 ED3 ED4 ED5	sezione di depurazione biologica	Diffusa	Sostanze con livello olfattivo della sostanza odorifera ≤0,001 ppm	Annuale	Biennale	ppm	≤5	Informatica/ cartacea	Annuale
			Sostanze con livello olfattivo della sostanza odorifera ≤0,010 ppm			ppm	≤20		

Il sistema di campionamento previsto è un "campionamento passivo", tecnica di monitoraggio così definita in quanto la cattura dell'inquinante avviene per diffusione molecolare della sostanza attraverso il campionatore; non richiede quindi l'impiego di un dispositivo per l'aspirazione dell'aria. Il tipo di campionatore adottato è denominato radiello®.

Le molecole ricercate sono:

- Mercaptani;
- Ammoniaca;
- Idrogeno solforato;
- Limonene.

Tabella 6.4 - Inquinanti monitorati

Descrizione	Punto di emissione	Parametro	Frequenza	Metodi di rilevamento	Unità di misura
Controllo ambienti di lavoro		Idrogeno solforato	Annuale	Mediante fiale colorimetriche specifiche a lettura diretta	mg/m ³
		Ammoniaca		"	mg/m ³
		Sostanze organiche		Adsorbimento su carbone attivo in fiala e determinazione gascromatografica	mg/m ³

6.3. Emissioni fuggitive

Sono state identificate come zone da cui potrebbero provenire eventuali emissioni fuggitive quelle relative agli sfiati di sicurezza dei serbatoi di accumulo e gli sfiati dei moduli di trattamento biologico.

Nell'impianto si riscontrano le fonti di emissione fuggitive indicate con le sigle: EF1, EF2, EF3, EF4, EF5, EF6, EF7, EF8, EF9, EF10, ed infine EF11 nella planimetria delle emissioni in atmosfera riportata in allegato 5 alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Esse si configurano rispettivamente come:

- EF1 – sfiato modulo biologico B1;
- EF2 – sfiato modulo biologico B2.
- EF3 – sfiato modulo biologico B3;
- EF4 – sfiato modulo biologico A;
- EF5 – sfiato serbatoio n°1;
- EF6 – sfiato serbatoio n°1b;
- EF7 – sfiato serbatoio n°2;
- EF8 – sfiato serbatoio n°2b;
- EF9 – sfiato serbatoio d'alimentazione impianto;
- EF10 – sfiato serbatoio concentrato da RLS.

Tabella 6.5 - Inquinanti monitorati

Descrizione	Punto di emissione	Parametro	Frequenza	Metodi di rilevamento	Unità di misura
Sfiato impianto di distillazione (sfiato aperto al 50%)	EF1 - EF2 EF3 - EF4	Idrogeno solforato	Annuale	Assorbimento per gorgogliamento in soluzione di acetato di zinco e titolazione iodometrica in ambiente acido	mg/ Nm ³
		Ammoniaca		Assorbimento per gorgogliamento in soluzione acida e determinazione colorimetrica con reattivo di Nessier, previa distillazione	mg/ Nm ³
		Sostanze organiche		Adsorbimento su carbone attivo in fiala e determinazione gascromatografica	mg/ Nm ³

Tabella 6.6 - Inquinanti monitorati

Descrizione	Punto di emissione	Parametro	Frequenza	Metodi di rilevamento	Unità di misura
Sfiato impianto di distillazione (sfiato chiuso)	EF1 - EF2 EF3 - EF4	Idrogeno solforato	Annuale	Assorbimento per gorgogliamento in soluzione di acetato di zinco e titolazione iodometrica in ambiente acido	mg/ Nm ³
		Ammoniaca		Assorbimento per gorgogliamento in soluzione acida e determinazione colorimetrica con reattivo di Nessier, previa distillazione	mg/ Nm ³
		Sostanze organiche		Adsorbimento su carbone attivo in fiala e determinazione gascromatografica	mg/ Nm ³

Tabella 6.7 - Inquinanti monitorati

	Provenienza	Tipologia	Parametro	Frequenza		Metodi di rilevamento	Unità di misura	Limiti emissione (mg/Nm ³)	Registrazione	Report
				Gestore	ARPA					
EF5 EF6 EF7 EF8 EF9 EF10	Serbatoi	Fuggitiva	Polveri totali	Annuale	Triennale	Prelievo in condizioni isocinetiche su filtro cellulosico e determinazione gravimetrica	mg/ Nm ³	50	Informatica/ cartacea	Annuale
			Ammoniaca			Assorbimento per gorgogliamento in soluzione acida e determinazione colorimetrica con reattivo di Nessier, previa distillazione	mg/ Nm ³	2		
			Idrogeno solforato (H ₂ S)			Assorbimento per gorgogliamento in soluzione di acetato di zinco e titolazione iodometrica in ambiente acido	mg/ Nm ³	5		

7. ACQUE

Il monitoraggio delle acque sotterranee viene svolto in maniera conforme a quanto prescritto dal provvedimento di VIA. Si controllano i parametri previsti dal D.Lgs. 36/2003. I valori limite sono quelli riportati nella tabella 2, allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 7.1- Monitoraggio acque sotterranee

	PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	REPORT	
			Gestore	ARPA-		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
A-Pozzo 1 B-Pozzo 2 C-Pozzo 3 D-Pozzo 4	Temperatura	°C	bimestrale	semestrale	Cartacea/informatica	Annuale	Annuale
	Conducibilità elettrica	µS/cm					
	Ossidabilità Kubel	mg/l					
	Bod5	mg/l					
	TOC	mg/l					
	Ca	mg/l					
	Na	mg/l					
	K	mg/l					
	Cloruri	mg/l					
	Solfati	mg/l					
	Fluoruri	mg/l					
	IPA	mg/l					
	Ferro (Fe)	mg/l					
	Manganese (Mn)	mg/l					
	Arsenico (As)	mg/l					
	Rame (Cu)	mg/l					
	Cadmio (Cd)	mg/l					
	Cromo totale (Cr)	mg/l					
	Cromo esavalente (Cr VI)	mg/l					
	Mercurio (Hg)	mg/l					
	Nichel (Ni)	mg/l					
	Piombo (Pb)	mg/l					
	Magnesio (Mg)	mg/l					

Zinco (Zn)	mg/l
Cianuri	mg/l
Azoto ammoniacale	mg/l
Azoto nitroso	mg/l
Azoto nitrico	mg/l
Composti organoalogenati	mg/l
Fenoli	mg/l
Pesticidi fosforati e totali	mg/l
Solventi organici aromatici	mg/l
Solventi organici azotati	mg/l
Solventi clorurati	mg/l

Tabella 7.2- Monitoraggio scarico in trincea

SI	PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	PARAMETRO DI RIFERIMENTO	REPORT	
			Gestore	ARPA-			Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
	Come da tab 4 all. 5 del D.Lgs 152/06		mensile	semestrale	Cartacea/informatica	Come da tab 4 D.Lgs 152/06	Annuale	Annuale

8. **RUMORE**

Tabella 8.1- Monitoraggio e Controllo Emissioni Sonore Sorgenti e Ricettori

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA VERIFICA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA-		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
Corretta manutenzione e gestione delle attrezzature e sorgenti rumorose	misure fonometriche	In corrispondenza di ogni malfunzionamento / almeno annualmente (*)	Qualora necessario e/o per segnalazioni	Relazione redatta da tecnico Competente in Acustica	Annuale	Annuale
Misure fonometriche in ambiente esterno, in prossimità del ricettori sensibili con verifica rispetto limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali	misure fonometriche	A interventi completati poi con frequenza Triennale (**)	Qualora necessario per segnalazioni	Relazione redatta da tecnico Competente in Acustica	Triennale	Triennale

(*): si produrrà una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato comprovante il corretto funzionamento delle sorgenti rumorose e verifica dei livelli sonori all'interno degli ambienti di lavoro, con frequenza prevista dal D.lgs. 195/2006

(**): ad ogni modifica dell'impianto e/o variazione dello stato dei luoghi

9. RIFIUTI

Tabella 9.1- Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
Autorizzazioni trasportatore	Acquisizione copia autorizzazione	in fase di pianificazione del conferimento	/	Cartacea/informatica	Annuale	Annuale
Verifica quantità/qualità rifiuti accettati (totali e per codice CER)		Giornaliera	/	informatizzata (registri di carico/scarico)	Annuale	Annuale
Quantità totale di rifiuti a trattamento D9	Compilazione del registro di carico-scarico	Giornaliera	annuale	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Verifica quantità rifiuti rientranti nell'ambito del DLgs 334/1999	Compilazione del registro di carico-scarico	Giornaliera	annuale	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Verifica quantità rifiuti infiammabili	Compilazione del registro di carico-scarico	Giornaliera	annuale	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Quantità di rifiuti prodotti in proprio inviati a recupero e/o smaltimento	Formulari compilati correttamente e verifica del peso	In corrispondenza di ogni movimentazione dei rifiuti da avviare a smaltimento e/o recupero	annuale	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
autorizzazioni impianti di smaltimento/recupero	Acquisizione copia autorizzazione	in fase di pianificazione del conferimento	/	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Verifiche sui rifiuti in ingresso	Formulari compilati correttamente, verifica del peso, verifiche analitiche	In corrispondenza di ogni movimentazione dei rifiuti da avviare a smaltimento e/o recupero	Annuale; verifiche analitiche a campione	Elettronica / Cartacea	Annuale	Annuale
Classificazione e divisione corretta dei rifiuti	Etichettatura contenitori, controllo addetti e verifica visiva	Al momento della messa in riserva e deposito preliminare	annuale	Elettronica / Cartacea	-	-

Si rimanda alla relazione tecnica gestione dei rifiuti in ingresso per il dettaglio delle procedure operative per la gestione dei rifiuti.

10. **INDICATORI**

Tabella 10.1- Verifica Indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)	ARPA (esame)
RLS/RLC	%	t. legante/t rifiuti totali in ingresso		Cartacea/ Elettronica	Annuale	Annuale
Rapporto rifiuti a smaltimento/RLC	%	t. rifiuti inviate a smaltimento/t.rifiuti totali in ingresso		Cartacea/ Elettronica	Annuale	Annuale

Tabella 10.2- BAT e MTD

Aspetto Ambientale	Monitoraggio	Frequenza	Limiti da rispettare
BAT - MTD	Redazione rapporto annuale con i dati ambientali e il controllo degli indicatori di performance	Triennale	degli indicatori di performance e BAT E MTD

11. AUTOCONTROLLI, CONTROLLI PROGRAMMATI E LORO COSTO

Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

Con apposita convenzione da stipularsi, ECOLIO propone di incaricare ARPA di eseguire controlli di seguito indicati (che devono essere richiesti dal Gestore) ed inoltre:

- di effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo e ad essa assegnati;
- di verificare il rispetto di quanto ulteriormente indicato nella presente AIA, con particolare riguardo alle prescrizioni ivi contenute.
- di verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs. 59/05, dalla L.R.21/04 e dal presente atto.

I controlli di cui sopra, previa richiesta del Gestore, possono essere considerati efficaci ai fini della redazione del piano di monitoraggio.

I costi che ARPA sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del Gestore dell'impianto, secondo le procedure determinate dalla Regione Puglia.

Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPA sono inviati a cura di ARPA stessa all'Autorità Competente per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.

ARPA può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore.

Il Gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;

Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo

Il Gestore attua il monitoraggio e la reportistica di ogni eventuale emissione eccezionale che si dovesse verificare annotando cause, tempi e modalità di intervento, conseguenze e danni

Le modalità della reportistica sono proposte dal gestore ed eventualmente modificate su richiesta dell'Autorità Competente.

12. PIANO DI CONTROLLO - ORGANO DI VIGILANZA

12.1-Cicli produttivi

Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e dal Piano di Adeguamento.

12.2-Bilancio energetico

Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per il controllo dei dati relativi al consumo di combustibile, acqua ed energia elettrica.

12.3-Scarichi idrici

Verifica Ispettiva con periodicità ANNUALE per il controllo della corretta manutenzione dei sistemi di trattamento acque reflue domestiche, della corretta manutenzione dei sistemi di trattamento acque di prima pioggia e per il campionamento delle stesse, l'assenza di scarichi di acque reflue industriali

12.4-Rifiuti

Verifica Ispettiva con periodicità annuale per controllo dei registri di carico e scarico rifiuti e caratteristiche delle aree di stoccaggio rifiuti.

La periodicità riportata è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report periodici che la ditta è tenuta a fornire, come da prescrizioni e da piano di monitoraggio, alla Provincia e all'ARPA.

N°	Gruppo relativo
1	Acidi e minerali non ossidanti
2	Acidi e minerali ossidanti
3	Acidi organici
4	Alcoli e glicoli
5	Aldeidi
6	Ammidi
7	Ammine alifatiche ed aromatiche
8	Composti azotati, idrazine
9	Carbammati
10	Sostanze caustiche
11	Cianuri
12	Ditiocarbammatti
13	Esteri
14	Eteri
15	Fuoruri
16	Idrocarburi, aromatici
17	Organoalogenati
18	Isocianati
19	Chetoni
20	Mercaptani e solfuri organici
21	Metalli elementari, alcali, terre alcal.

Comune di Presicce

(Provincia di Lecce)

INSEDIAMENTO INDUSTRIALE

ECOLIO 2 S.r.l.
Località SPIGGIANO CANALE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ex D.Lgs. 18/02/2005 N°59 E D.G.R. 19/09/06 N° 1388

RELAZIONE TECNICA MTD

ALLEGATO:

ELABORATO:

2

SCALA:

NOME FILE

CODICE COMMESSA

BOX ARCHIVIO

DATA PROGETTO:

EC2_AIAPR_CO

FEBBRAIO 2007

ELABORAZIONE:



**STUDIO ASSOCIATO
LOMBARDI
SPAZZOLI
PAGLIONICO**

Via Copernico n° 99 - 47100 Forlì

Tel. 0543/795295 Fax 0543/798310
Email info@studioassociatolombardi.it
www.studioassociatolombardi.it

RESPONSABILE



PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO:

REV.	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	APPROVAZIONE:	VERIFICA:	DATA:
00	EMISSIONE	ES	ES	RL	FEBBRAIO 2007
01	EMISSIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONI	DN	ES	RL	AGOSTO 2007
02	EMISSIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONI	DN	ES	RL	NOVEMBRE 2010
03	EMISSIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONI	DN	ES	RL	APRILE 2011

Si riporta di seguito la verifica della conformità dell'impianto alle BAT di cui al DM 29 gennaio 2007.

Si precisa che la particolarità dell'esistente impianto in Presicce, località Spiggiano Canale, oggetto di AIA, derivante dalla tipologia di trattamento (concentrazione del RLS in seguito a evaporazione e distillazione) che è poco influenzata dalle caratteristiche del RLS in ingresso e dalla tipologia degli stoccaggi in grandi serbatoi metallici, è tale che in diversi casi le bat sono di scarsa pertinenza.

B.A.T.	VERIFICA RISPONDENZA
E.5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi	
<p>E.5.1.1 Criteri generali e sistemi di monitoraggio Sono da considerarsi Migliori Tecniche Disponibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. predisporre le diverse sezioni dell'impianto ispirandosi a criteri di massima compattezza possibile, al fine di consentire un controllo più efficace sulle emissioni olfattive ed acustiche 2. ove necessario, ad esempio in prossimità di centri urbani, si devono privilegiare, in caso di possibilità di rilascio di composti osmogeni, sistemi di trattamento interrati o coperti dotati di sistemi di deodorizzazione e ventilazione 3. l'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione, deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. 4. prevedere la presenza di appositi spazi per la realizzazione di eventuali adeguamenti tecnici e dimensionali e/o ampliamenti 5. dotare l'impianto di un adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne 6. per il trattamento presso impianti misti (impianti dotati di sezione di pretrattamento chimicofisico e di sezione di depurazione biologica) determinare la potenzialità sulla base della capacità residua dell'impianto rispetto alla quantità prodotta in proprio o comunque convogliata tramite condotta. In ogni caso la potenzialità di trattamento in conto terzi non deve pregiudicare la capacità di trattamento dei propri reflui e/o di quelli conferiti tramite condotta rispetto alla capacità complessiva di trattamento dell'impianto 	<p>Non pertinente su un impianto esistente</p> <p>Non pertinente in quanto l'impianto è ubicato lontano da centri urbani</p> <p>L'impianto è completamente recintato</p> <p>Sono disponibili alcune aree, attualmente pavimentate, per eventuali futuri adeguamenti tecnici.</p> <p>L'impianto è dotato di rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche, che vengono inviate presso l'impianto.</p> <p>Non pertinente</p>

7. sulla base delle caratteristiche specifiche del rifiuto liquido da trattare e delle tipologie di trattamento messe in atto predisporre un adeguato piano di monitoraggio finalizzato a definire prioritariamente:

- a. i parametri da misurare
- b. la frequenza ed i tempi di campionamento
- c. i punti di prelievo dei campioni su cui effettuare le misurazioni, tenendo conto dei costi analitici (reagenti e strutture) e dei tempi di esecuzione
- d. le modalità di campionamento (campionamento istantaneo, composito, medio ponderato, manuale, automatico)
- e. la scelta delle metodologie analitiche.

Deve essere privilegiato l'utilizzo di campionatori automatici, preferibilmente termostatati, al fine di garantire una corretta stima dei rendimenti di rimozione dell'impianto nella sua globalità e/o delle singole unità di trattamento.

Per le attività di supervisione, analisi e prevenzione di eventuali disfunzionalità dell'impianto, può essere, altresì, utile prevedere la presenza di sensori multiparametrici collegati ad un sistema centralizzato di telecontrollo on-line

8. per impianti che scaricano i reflui depurati in corpi idrici recettori (ad esempio gli impianti di depurazione di acque reflue che ricevono rifiuti liquidi), prevedere la presenza di centraline di rilevamento per il monitoraggio delle caratteristiche dei corpi idrici stessi a monte e a valle dello scarico, in modo da poter valutare in tempo reale l'impatto ambientale esercitato dall'impianto; in particolare dovrebbe essere sempre garantito, ai fini del rispetto della normativa vigente, il monitoraggio delle diverse classi di inquinanti tra cui, ad esempio: COD, BOD, azoto ammoniacale, azoto nitrico e nitroso, pesticidi, metalli (ad es. As, Cd, Hg, Cr, Ni, Pb), composti organo metallici (tra cui dibutilstagno, tertrabutilstagno, tributilstagno, trifenilstagno, dicloruro di dibutilstagno), IPA, composti organici volatili e semivolatili, composti nitroaromatici, alofenoli, aniline e derivati, pesticidi, PCB, tensioattivi, ecc.

9. garantire, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di monitoraggio, un adeguato livello di intervento

A tal fine è stato predisposto un adeguato piano di monitoraggio.

Presso l'impianto è installato un analizzatore di COD in continuo regolarmente mantenuto dalla ditta produttrice (Endres-hauser) che consente oltre all'analisi in continuo e relativa visualizzazione dei risultati anche l'archiviazione dei dati in formato elettronico. Inoltre è stato predisposto un registro in autocontrollo e regolarmente redatto dal direttore tecnico che esegue le analisi dei parametri più sensibili sui reflui sia in ingresso che in uscita dalla piattaforma.

Non direttamente applicabile in quanto lo scarico delle acque depurate avviene in trincea drenante ubicata all'interno del lotto di proprietà

Il piano di monitoraggio è stato redatto in conformità a quanto previsto alle migliori tecnologie disponibili

<p>10. garantire che il programma di monitoraggio preveda, in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. controlli periodici dei parametri quali-quantitativi del rifiuto liquido in ingresso b. controlli periodici quali-quantitativi del rifiuto liquido/refluo in uscita c. controlli periodici quali quantitativi dei fanghi d. controlli periodici delle emissioni e. controlli periodici interni al processo <p>11. ove necessario prevedere la possibilità di dotare l'impianto di un proprio laboratorio interno, fornito di attrezzature specifiche per le analisi di base. Nel caso di assenza di un laboratorio deve essere, comunque, prevista la possibilità di effettuare le analisi più semplici direttamente in impianto, ad esempio mediante l'utilizzo di kit analitici</p> <p>12. per i processi di trattamento biologico garantire, all'interno dei reattori o delle vasche, condizioni ambientali di pH, temperatura, ossigenazione e carico adeguate. Per assicurare l'efficienza del trattamento è opportuno effettuare periodiche analisi biologiche volte a verificare lo stato di "salute" del fango. Tali analisi possono essere di diverso tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. analisi della microfauna del fango attivo per la valutazione del processo biologicodepurativo, con particolare riferimento nei processi a fanghi attivi alla identificazione e valutazione della componente filamentosa per la prevenzione e la diagnosi di problemi legati alla fase di chiarificazione b. analisi metaboliche, quali la valutazione di Oxygen Uptake Rate (OUR), Ammonia Utilization Rate (AUR) e Nitrate Utilization Rate (NUR), che sono in grado di evidenziare anomalie o variazioni delle condizioni all'interno della vasca di ossidazione e consentono l'accertamento di fenomeni di inibizione del processo <p>13. predisporre e conservare un apposito registro dei dati di monitoraggio su cui devono essere riportate, per ogni campione, la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate e i relativi valori. I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio devono essere organizzati ed espressi in modo tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche e/o matematiche al fine di quantificare i principali aspetti di gestione del</p>	<p>Il piano di monitoraggio rispetta sostanzialmente quanto previsto nella BAT.</p> <p>La piattaforma è dotata di un laboratorio interno aziendale</p> <p>Il processo di trattamento biologico viene costantemente monitorato dal personale preposto al monitoraggio e controllo dell'impianto. Vengono svolte periodiche analisi per la valutazione del rendimento del processo biologico.</p> <p>E' pratica corrente l'adozione di un registro dei controlli effettuati e dei risultati.</p>
---	--

processo ed incrementare costantemente la resa dell'impianto. Il trattamento e l'elaborazione dei dati acquisiti dovrà prevedere:

- a. l'effettuazione di bilanci di massa del processo riferiti ai singoli componenti
- b. il calcolo dei rendimenti depurativi per ogni unità
- c. il bilancio energetico e dei consumi, in funzione della tipologia di fonte (elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, rifiuti), nonché la valutazione dei consumi energetici specifici di ogni operazione unitaria
- d. la verifica dei calcoli cinetici relativamente ai processi fondamentali e valutazione complessiva dei processi mediante modelli matematici
- e. la definizione di specifici indicatori finalizzati alla valutazione delle prestazioni del processo (es. MWh/t rifiuto trattato)
- f. lo sviluppo di un apposito piano di efficienza
- g. lo sviluppo di tecniche a minor consumo energetico

14. prevedere procedure di diagnosi in tempo reale dello stato del sistema in caso di disfunzioni. A tale scopo è opportuna la predisposizione di apposite tabelle di riferimento indicanti:

- a. evidenze della disfunzione
- b. possibili conseguenze a breve e lungo termine
- c. possibili cause
- d. analisi e verifiche di controllo
- e. possibilità di interventi correttivi

Per le disfunzioni di tipo meccanico devono essere, altresì, previste:

- f. procedure per la sostituzione in tempo rapido delle apparecchiature elettromeccaniche in avaria
- g. procedure per la messa in by-pass parziale o totale della fase interessata dall'avaria.

Devono essere, inoltre, effettuati periodici interventi di manutenzione, ad opera di personale opportunamente addestrato, finalizzati ad assicurare il corretto funzionamento delle diverse sezioni ed apparecchiature dell'impianto

15. dotare l'impianto di un piano di gestione delle emergenze e di un registro degli incidenti

16. garantire un adeguato livello di affidabilità del sistema impiantistico affinché siano raggiunte le prestazioni richieste nelle diverse

E' stato predisposto un piano di gestione operativa dell'impianto, completo di una serie di procedure di controllo e diagnosi in tempo reale.

E' presente un piano di gestione delle emergenze ed un registro incidenti redatto secondo il D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Tutto il sistema impiantistico è costantemente monitorato da personale qualificato in modo da garantire le prestazioni richieste

condizioni operative

17. deve essere garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti

18. disporre di un sistema che assicuri la tracciabilità dell'intera sequenza di trattamento del rifiuto, anche al fine di migliorare l'efficienza del processo. In tal senso, un sistema efficace deve consentire:

a. la verifica dell'idoneità del rifiuto liquido al trattamento

b. di documentare i trattamenti mediante

appositi diagrammi di flusso e bilanci di massa

c. di mantenere la tracciabilità del rifiuto lungo tutte le fasi di trattamento

(accettazione/stoccaggio/trattamento/step successivi)

d. di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine del rifiuto in ingresso. Dovrebbe, inoltre, essere garantita la possibilità per l'operatore di individuare, in ogni momento, la posizione di ciascuna tipologia di rifiuto lungo la sequenza di trattamento

e. l'identificazione dei principali costituenti chimici del rifiuto liquido trattato (anche tramite l'analisi del COD) e l'analisi del loro destino una volta immessi nell'ambiente

19. disporre di procedure che consentano di separare e di verificare la compatibilità delle diverse tipologie di rifiuto, tra cui:

a. test di compatibilità effettuati preliminarmente alla miscelazione dei diversi rifiuti liquidi

b. sistemi atti ad assicurare che l'eventuale miscela di rifiuti liquidi sia trattata secondo le procedure previste per la componente caratterizzata da maggiore pericolosità

c. conservazione dei risultati dei test, ed in particolare di quelli che hanno portato a reazioni potenzialmente pericolose (aumento di temperatura, produzione di gas o innalzamento di pressione, ecc.), registrazione dei parametri operativi, quali cambio di viscosità, separazione o precipitazione di solidi e di qualsiasi altro parametro rilevante (ad esempio, sviluppo di emissioni osmogene)

Il personale presente presso l'impianto è qualificato ed addestrato a seconda del tipo di funzione che svolge

E' stato predisposto un piano di gestione delle emergenze.

Presso l'impianto è stato predisposto un registro in autocontrollo e regolarmente redatto dal direttore tecnico che esegue le analisi sui reflui sia in ingresso, per verificarne le caratteristiche ed inviarlo ad idoneo trattamento, che in uscita.

E' stato inoltre installato un analizzatore di COD in continuo regolarmente mantenuto dalla ditta produttrice (Endres-hauser) che consente un'analisi in continuo del refluo trattato

Tali tipi di procedure sono regolarmente esplicate presso un laboratorio chimico interno

<p>20. a chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area</p> <p>21. pianificare un sistema di Benchmarking, che consenta di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati e i risultati raggiunti, sia economici che ambientali, con quelli di altri impianti e organizzazioni che effettuano le stesse attività.</p> <p>22. le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. Vanno attivate le procedure per l'adozione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.</p>	<p>E' stato redatto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la eventuale destinazione urbanistica dell'area</p> <p>Ecolio2 srl si dichiara disponibile a pianificare un sistema di benchmarking, in accordo con gli enti territorialmente competenti. I processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti, sia economici che ambientali, sono comunque costantemente analizzati e confrontati con altri impianti di simile tecnologia</p> <p>Presso la piattaforma è presente un manuale di gestione dell'impianto in cui sono descritte le diverse procedure operative e le modalità di intervento. Tali procedure conducono l'azienda verso una gestione di qualità</p>
<p>E.5.1.2 Attività di informazione Nell'ambito delle attività realizzative e gestionali deve essere:</p> <p>23. prevista la pianificazione delle attività di formazione, informazione ed aggiornamento del personale dell'impianto in modo da fornire tutte le informazioni di carattere generale in materia di qualità, sicurezza ed ambiente nonché indicazioni relative ad ogni specifico reparto</p> <p>24. garantito alle autorità competenti ed al pubblico l'accesso ai dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza. Le informazioni dovranno includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dati e responsabile delle situazioni critiche o di emergenza b. descrizione delle attività esercitate c. materiali utilizzati e relative caratteristiche d. procedure di emergenza in caso di inconvenienti tecnici e. programmi di monitoraggio delle emissioni e dell'efficienza dell'impianto <p>25. resa pubblica la documentazione elaborata affinché sia garantita la trasparenza ed il coinvolgimento della popolazione in tutte le fasi di realizzazione dell'impianto attraverso relazioni periodiche di tipo divulgativo</p>	<p>Il personale è costantemente soggetto ad idonea formazione, informazione ed aggiornamento in materia di qualità, sicurezza ed ambiente</p> <p>La ditta Ecolio2 si rende disponibile ad attivare un percorso di accesso agli atti, ai dati di funzionamento e di informazione delle autorità competenti e del pubblico.</p> <p>Il personale tecnico, poiché trattasi di impianto esistente, può garantire un'idonea informazione su quanto realizzato.</p>

E.5.1.3 Stoccaggio e movimentazione

Per quanto concerne le fasi di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti, applicare le procedure standard riportate nelle "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti". E' necessario integrare le suddette tecniche con soluzioni più specifiche, individuate come migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio e la movimentazione relativi al settore del trattamento chimico fisico e biologico dei rifiuti liquidi:

26. localizzare le aree di stoccaggio in zone distanti da corsi d'acqua e da aree sensibili ed in modo tale da ridurre al minimo la movimentazione ed il trasporto nelle successive fasi di trattamento

27. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve avvenire in maniera tale da evitare qualsiasi tipo di miscelazione con i rifiuti che hanno già subito il trattamento

28. dotare le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio dei rifiuti liquidi di una copertura resistente alle intemperie e di superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti

29. dotare l'area di stoccaggio di appositi sistemi di drenaggio al fine di prevenire rilasci di reflui contaminati nell'ambiente; il sistema di drenaggio deve, inoltre, evitare il contatto di rifiuti tra loro incompatibili

30. assicurare che i rifiuti liquidi contenenti sostanze volatili osmogene siano stoccati in serbatoi o contenitori a tenuta stagna, adeguatamente impermeabilizzati, posti in locali confinati e mantenuti in condizioni di temperatura controllata

31. i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi

Le zone di stoccaggio sono all'interno dell'area recintata dell'impianto, distanti da corsi d'acqua ed aree sensibili.

Il layout dell'impianto evidenzia l'aderenza a questa BAT: i flussi in ingresso ed in uscita sono separati attraverso l'utilizzo di serbatoi dedicati

Gli stoccaggi sono realizzati con serbatoi in metallo e/o vetroresina, con interno opportunamente trattato, per resistere all'attacco chimico.

Tutti i piazzali su cui sono installati i serbatoi di stoccaggio sono dotati di rete fognaria di captazione di eventuali spanti.

I serbatoi di stoccaggio sono a perfetta tenuta stagna. Sono regolarmente eseguiti indagini e controlli di monitoraggio della integrità della impermeabilizzazione di tali serbatoi.

I serbatoi sono stati realizzati in lamiere di idoneo spessore per resistere ai carichi di esercizio. Inoltre la superficie interna di tali serbatoi, quella a diretto contatto con i liquidi, è stata protetta con idonei trattamenti contro il rischio di corrosione.

<p>32. i serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento</p> <p>33. se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato b. dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento c. mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione <p>34. conservare le soluzioni acide e basiche in idonei contenitori; tali soluzioni devono essere successivamente riunite, in modo da garantirne la neutralizzazione, in appositi serbatoi di stoccaggio</p> <p>35. assicurare che i sistemi di collettamento dei rifiuti liquidi siano dotati di apposite valvole di chiusura. Le condutture di troppo pieno devono essere collegate ad un sistema di drenaggio confinato (area confinata o serbatoio)</p> <p>36. dotare tutti i serbatoi ed i contenitori di adeguati sistemi di abbattimento degli odori, nonché di strumenti di misurazione e di allarme (sonoro e visivo)</p> <p>37. ogni contenitore, dotato di apposito indicatore di livello, deve essere posto in una zona impermeabilizzata; i contenitori devono essere provvisti di idonee valvole di sicurezza e le emissioni gassose devono essere raccolte ed opportunamente trattate</p> <p>38. limitare il più possibile i tempi di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi</p> <p>39. garantire la facilità di accesso alle aree di stoccaggio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole e/o al calore di sostanze particolarmente sensibili</p> <p>40. nella movimentazione dei rifiuti liquidi applicare le seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. disporre di sistemi che assicurino la 	<p>Tutti i serbatoi sono provvisti di asta metrica per il controllo del livello di riempimento e dotati di livello di troppo-pieno collettato al sistema fognario dell'impianto</p> <p>Non sono previsti stoccaggi mobili presso l'impianto</p> <p>Tutti i prodotti chimici sono conservati in idonei contenitori</p> <p>Misura adottata.</p> <p>Misura adottata.</p> <p>Tutti i serbatoi sono provvisti di asta metrica per il controllo del livello di riempimento e posti in zone impermeabilizzate. Inoltre, i serbatoi sono dotati di cartucce a carboni attivi idonee per eventuali emissioni fugitive in atmosfera</p> <p>Condizione rispettata.</p> <p>I rifiuti vengono stoccati in idonei serbatoi che evitano il contatto diretto con la luce solare</p> <p>La gestione della movimentazione di RLS all'interno dell'impianto viene organizzata secondo i criteri di cui al punto 40 delle BAT. Il</p>
---	---

<p>movimentazione in sicurezza</p> <p>b. avere un sistema di gestione dei flussi entranti ed uscenti che prenda in considerazione tutti i potenziali rischi connessi a tali operazioni</p> <p>c. disporre di personale chimico qualificato, preposto al controllo dei rifiuti provenienti da laboratori, alla classificazione delle sostanze ed all'organizzazione dei rifiuti in imballaggi e contenitori specifici</p> <p>d. adottare un sistema che assicuri l'utilizzo delle tecniche idonee per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti liquidi. Esistono opzioni quali etichettatura, accurata supervisione di tecnici, particolari codici di riconoscimento e utilizzo di connessioni specifiche per ogni tipologia di rifiuto liquido</p> <p>e. assicurarsi che non siano in uso tubature o connessioni danneggiate</p> <p>f. utilizzare pompe rotative dotate di sistema di controllo della pressione e di valvole di sicurezza</p> <p>g. garantire che le emissioni gassose provenienti da contenitori e serbatoi siano raccolte e convogliate verso appositi sistemi di trattamento</p> <p>41. assicurare che il mescolamento di rifiuti liquidi avvenga seguendo le corrette procedure, con un'accurata pianificazione, sotto la supervisione di personale qualificato ed in locali provvisti di adeguata ventilazione. A tal fine può essere utile ricorrere alla tabella E.2, che indica la compatibilità chimica ed alcune delle possibili interazioni tra le diverse classi di sostanze. In nessun caso possono, comunque, essere previste operazioni di miscelazione finalizzate a ridurre le concentrazioni degli inquinanti. Dovrebbe essere, comunque, evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti;</p> <p>42. utilizzare un sistema di identificazione per i serbatoi e le condutture, con i seguenti accorgimenti:</p> <p>a) etichettare tutti i serbatoi ed i contenitori al fine di una identificazione univoca</p> <p>b) le etichette devono permettere di distinguere le varie tipologie di rifiuto e la direzione di flusso all'interno del processo</p> <p>c) conservare registri aggiornati relativi ai serbatoi di stoccaggio, su cui annotare: capacità, tipologie di soluzioni stoccate, programmi di manutenzione e risultati delle ispezioni, rifiuti liquidi compatibili con ogni specifico</p>	<p>personale deputato alla gestione dell'impianto è personale qualificato, formato ed informato sulle modalità di travaso di RLS. E' stabilito nel manuale operativo dell'impianto come verificare la compatibilità dei rifiuti in ingresso e come gestire lo stoccaggio di RLS nei bacini.</p> <p>Le modalità di gestione degli ingressi di RLS e degli stoccaggi avviene seguendo le corrette procedure, con un'accurata pianificazione, sotto la supervisione di personale qualificato e tali procedure sono definite nel manuale di gestione operativa dell'impianto</p> <p>I serbatoi sono etichettati.</p> <p>Verranno predisposti specifici registri per ogni serbatoio presente in impianto.</p>
---	--

contenitore. A tal fine è necessario prendere in considerazione le proprietà chimico-fisiche del rifiuto liquido tra cui, ad esempio, il punto di infiammabilità

43. nel caso di sostanze che richiedono uno stoccaggio separato:

- a) verificare l'eventuale incompatibilità chimica tra i diversi rifiuti
- b) non mescolare emulsioni oleose con rifiuti costituiti da solventi
- c) a seconda della pericolosità del rifiuto può essere necessario condurre separatamente, oltre allo stoccaggio, anche le operazioni di pretrattamento

E.5.1.4 Trattamento delle emissioni gassose

Il trattamento di alcune tipologie di rifiuti liquidi può comportare il rilascio di emissioni gassose nell'ambiente per le quali può rendersi necessario il ricorso ad appositi sistemi di abbattimento. La scelta delle tecniche relative al trattamento delle emissioni gassose deve tener conto delle caratteristiche specifiche dell'impianto, ovvero dei molteplici fattori che possono influenzarne le emissioni atmosferiche (input, tipologie di trattamenti, condizioni operative, ecc.) nonché delle caratteristiche del sito ove esso è localizzato.

Per Migliori Tecniche Disponibili si intendono:

44. prevenire il rischio di esplosioni tramite:

- a) l'installazione di un rilevatore di infiammabilità all'interno del sistema di collettamento delle emissioni, nel caso sussista un significativo rischio di formazione di miscele esplosive
- b) il mantenimento delle miscele gassose in condizioni di sicurezza, corrispondenti al 25% del limite inferiore di infiammabilità (LEL); tali condizioni possono essere garantite mediante l'aggiunta di aria, l'iniezione di gas inerti (ad es. azoto) o il mantenimento di atmosfera inerte nei serbatoi di produzione. In alternativa si può mantenere la miscela dei gas in condizioni tali da garantire un sufficiente superamento del limite superiore di infiammabilità (HEL)

45. utilizzare attrezzature e/o equipaggiamenti idonei a prevenire l'innescio di miscele di ossigeno e gas infiammabili, o quantomeno a minimizzarne gli effetti, tramite strumenti quali dispositivi d'arresto di detonazione e fusti sigillati

La compatibilità dei diversi rifiuti viene verificata prima del loro arrivo in impianto per mezzo delle procedure.

Per come sono organizzati gli stoccaggi e per le tipologie di rifiuti stoccati non esiste un significativo rischio di formazione di miscele esplosive.

Per come sono organizzati gli stoccaggi e per le tipologie di rifiuti stoccati non esiste un significativo rischio di formazione di miscele esplosive.

<p>46. effettuare una attenta valutazione dei consumi idrici, soprattutto nel caso di impianti localizzati in regioni particolarmente sensibili a questa problematica. Tenere in adeguata considerazione i consumi ed i recuperi di acque di processo e di raffreddamento. Nelle valutazioni sull'utilizzo delle tecniche di scrubbing ad umido devono essere considerate anche tecniche water-free</p> <p>47. l'utilizzo di sistemi chiusi in depressione o dotati di apparati di estrazione e convogliamento dei gas ad appositi sistemi di abbattimento delle emissioni, in particolar modo nel caso di processi che prevedono il trattamento ed il trasferimento di liquidi volatili (incluse le fasi di carico e scarico dei serbatoi)</p> <p>48. un limitato utilizzo di serbatoi con tappo superiore, nonché di vasche e pozzi garantendo, possibilmente, il collegamento di tutti gli sfiatatoi con appositi sistemi di abbattimento al fine di eliminare o, quantomeno, ridurre le emissioni dirette in atmosfera</p> <p>49. l'utilizzo di sistemi di estrazione opportunamente dimensionati a servizio di tutto l'impianto (serbatoi di stoccaggio, reattori e serbatoi di miscelazione/reazione e aree di trattamento), oppure la presenza di sistemi specifici di trattamento delle emissioni gassose per ogni serbatoio e reattore (ad esempio, filtri in carbone attivo per i serbatoi a tenuta contenenti solventi, ecc.)</p> <p>50. la presenza di colonne di lavaggio ("scrubber") per il trattamento dei principali composti inorganici contenuti nelle emissioni nel caso di processi o operazioni unitarie caratterizzate da emissioni puntuali</p> <p>51. l'installazione di uno scrubber secondario per determinati sistemi di pretrattamento nel caso di emissioni gassose eccessivamente elevate o eccessivamente concentrate per gli scrubber principali</p> <p>52. un corretto controllo operativo e una costante manutenzione dei sistemi di abbattimento, inclusa la gestione dei mezzi di lavaggio esausti</p> <p>53. recupero dell'HCl quando possibile, attraverso lo scrubbing con acqua nelle fasi preliminari del trattamento, in modo da produrre una soluzione di acido cloridrico riutilizzabile nell'impianto</p> <p>54. recuperare l'ammoniaca quando possibile</p>	<p>Si procederà, alla valutazione dei consumi idrici ed allo studio della possibilità di recuperare una frazione delle acque trattate.</p> <p>Ogni serbatoio è dotato di un sistema di filtrazione delle eventuali emissioni fuggitive con filtro a cartuccia di carboni attivi.</p> <p>Ogni serbatoio è dotato di un sistema di filtrazione delle eventuali emissioni fuggitive con filtro a cartuccia di carboni attivi.</p> <p>I serbatoi sono dotati di cartucce a carboni attivi idonee per eventuali emissioni fuggitive in atmosfera</p> <p>Non sono previste significative emissioni puntuali di processo che possano essere trattate con scrubber.</p> <p>Non sono previste significative emissioni puntuali di processo che possano essere trattate con scrubber</p> <p>Misura adottata</p> <p>Non pertinente</p> <p>L'ammoniaca presente nei rifiuti viene</p>
--	---

<p>55. la predisposizione di un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite</p> <p>56. una riduzione, ove necessario, delle emissioni complessive del particolato a 5 – 20 mg/Nm³ [fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries"] mediante l'utilizzo di una opportuna combinazione di tecniche di abbattimento e misure di prevenzione</p> <p>57. una riduzione, ove necessario, delle emissioni complessive di composti organici volatili a 7 – 20 mg/Nm³ [fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries"] mediante l'utilizzo di una opportuna combinazione di misure di prevenzione e di tecniche di abbattimento illustrate in tabella E.6, valutando la specifica situazione</p> <p>58. applicare, quando possibile, tecniche di recupero quali condensazione, separazione tramite membrane o adsorbimento, per recuperare materiali grezzi e solventi. Per correnti di gas caratterizzate da elevate concentrazioni di COV è indicato un pretrattamento con le seguenti tecniche: condensazione, separazione tramite membrane, condensazione. Successivamente si possono applicare adsorbimento, scrubbing ad umido o combustione. Nella valutazione comparata tra le tecniche di ossidazione catalitica ed ossidazione termica, tenere in particolare considerazione i vantaggi associati alla prima, ovvero minori emissioni di ossidi di azoto, temperature inferiori e requisiti energetici più contenuti</p> <p>59. rimuovere gli inquinanti dalle correnti gassose (acidi alogenidrici, Cl₂, SO₂, H₂S, CS₂, COS, NH₃, HCN, NO_x, CO, Hg) tramite l'applicazione delle tecniche illustrate in tabella E.6;</p> <p>Riassumendo, le tecniche idonee sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scrubbing ad umido (acqua, soluzione acida o alcalina) per acidi alogenidrici, Cl₂, SO₂, H₂S, NH₃ • scrubbing con solventi non acquosi per CS₂, COS • adsorbimento per CS₂, COS, Hg • trattamento biologico per gas per NH₃, H₂S, 	<p>trasformata in ione ammonio e successivamente nitrificata e denitrificata</p> <p>Misura adottata</p> <p>La centrale termica è alimentata a BTZ ed è dotata di filtro a maniche</p> <p>Non pertinente</p> <p>Non applicabile</p> <p>Non pertinente</p>
--	--

<p>CS₂</p> <ul style="list-style-type: none"> • incenerimento per H₂S, CS₂, COS, HCN, CO • SNCR o SCR per gli NO_x <p>E.5.1.5 Gestione dei reflui prodotti nell'impianto Le Migliori Tecniche Disponibili devono prevedere:</p> <p>60. la riduzione dell'utilizzo e la minimizzazione della contaminazione dell'acqua mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. impermeabilizzazione del sito b. controlli periodici dei serbatoi, in particolar modo di quelli interrati c. la dotazione di sistemi separati di drenaggio delle acque, a seconda del relativo carico di inquinante (acque di prima pioggia, acque di processo, ecc.), provvisti di un adeguato sistema di collettamento in grado di intercettare le acque meteoriche, le acque di lavaggio dei fusti e dei serbatoi e le perdite occasionali nonché di isolare le acque che potrebbero potenzialmente risultare maggiormente inquinante da quelle meno contaminate d. la presenza nell'impianto di un bacino di raccolta delle acque in caso di emergenza e. verifiche periodiche del sistema idrico, al fine di ridurre i consumi di acqua e prevenirne contaminazioni <p>61. l'esecuzione di controlli giornalieri all'interno del sistema di gestione degli effluenti e la compilazione e conservazione di un apposito registro</p> <p>62. la presenza di idonee strutture di accumulo dei reflui a valle delle sezioni di pretrattamento e trattamento</p>	<p>L'impianto è dotato di piazzali pavimentati, con rete fognaria di raccolta delle acque di dilavamento e acque di lavaggio. Inoltre le acqua di prima pioggia vengono inviate presso l'impianto per essere trattate. Avvengono controlli periodici delle vasche interrate.</p> <p>Bat adottata</p> <p>I reflui vengono accolti presso idonei serbatoi per poi essere inviati direttamente a trattamento.</p>
<p>E.5.1.6 Gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto Per Migliori Tecniche Disponibili si intendono:</p> <p>63. la caratterizzazione dei rifiuti prodotti al fine di individuare le tecniche più idonee di trattamento e/o recupero</p> <p>64. il riutilizzo dei contenitori usati (serbatoi, fusti, cisternette, ecc.)</p> <p>65. l'ottimizzazione, ove possibile, dei sistemi di riutilizzo e riciclaggio all'interno</p>	<p>Il rifiuto prodotto viene caratterizzato per individuare il percorso di smaltimento più idoneo</p> <p>Bat adottata, per esempio le cisternette di vol. 1 mc per lo stoccaggio di reagenti vengono ritirate dal fornitore del prodotto e riutilizzate.</p> <p>Ove possibile si adottano sistemi per il riutilizzo ad es. le cisternette di vol. 1 mc per lo</p>

<p>dell'impianto</p> <p>Trattamento dei fanghi</p> <p>66. per il trattamento dei fanghi all'interno dell'impianto, le migliori tecniche disponibili sono (può essere utile fare riferimento al paragrafo F.7):</p> <ul style="list-style-type: none"> • concentrare i fanghi applicando le tecniche illustrate nel paragrafo F.7.1 • stabilizzare i fanghi prima di una ulteriore operazione di trattamento o smaltimento, tramite le tecniche descritte nel paragrafo F.7.2 • nel caso si effettui l'incenerimento dei fanghi, recuperare l'energia generata al fine di utilizzarla nell'impianto <p>67. raffreddare il fango proveniente dal processo di essiccamento ad una temperatura inferiore a 50 °C prima del suo stoccaggio. I fanghi essiccati hanno, infatti, caratteristiche alquanto spiccate di infiammabilità. Possono pertanto sussistere rischi di esplosione in presenza di un innesco di accensione o comunque ad una temperatura superiore a 140 °C ed in atmosfera con una concentrazione di ossigeno almeno pari all'8%</p> <p>68. in particolar modo per i fanghi derivanti dai processi di tipo biologico, può risultare vantaggioso un trattamento integrato di essiccamento ed incenerimento che consente di minimizzare i consumi di combustibile ausiliario. Questi possono essere, infatti, limitati a quelli richiesti nelle operazioni di accensione in quanto l'autotermicità nel forno è garantita in condizioni stazionarie quando venga alimentato un fango sufficientemente concentrato (limite di concentrazione nel caso del forno a letto fluidizzato pari al 45-50% di secco). Tale scelta tecnologica risulta vantaggiosa anche per effetto della minimizzazione della produzione di fumi con conseguenti sensibili risparmi sui costi di impianto e di esercizio per la depurazione dei fumi</p> <p>69. la presenza di idonee strutture di accumulo dei fanghi residui</p> <p>70. i fanghi derivanti dal trattamento dovrebbero essere sottoposti ad analisi periodiche al fine di valutarne il contenuto in metalli pesanti (quali, ad esempio, Cd, Cr (VI e totale), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, As) e composti organici quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • linear alchil benzen solforato (LAS) 	<p>stoccaggio di reagenti vengono ritirate dal fornitore del prodotto e riutilizzate.</p> <p>I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione biologico, sono inviati a stabilizzazione aerobica e successivamente a disidratazione meccanica per la riduzione dei volumi di fango da portare a smaltimento/recupero presso impianti terzi</p> <p>I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione biologico, sono inviati a stabilizzazione aerobica e successivamente a disidratazione meccanica per la riduzione dei volumi di fango da portare a smaltimento/recupero presso impianti terzi</p> <p>I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione biologico, sono inviati a stabilizzazione aerobica e successivamente a disidratazione meccanica per la riduzione dei volumi di fango da portare a smaltimento/recupero presso impianti terzi</p> <p>Bat applicata</p> <p>I fanghi derivanti dal trattamento sono sottoposti ad analisi ogni 6 mesi</p>
--	--

- composti organici alogenati (AOX)
- Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)
- Nonilfenolo e nonilfenolo tosilato (NPE)
- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
- Policlorobifenili (PCB)
- Policlorodibenzodiossine (PCDD)
- Policlorodibenzofurani (PCDF)

71. l'ente territorialmente competente deve valutare l'idoneità dei fanghi trattati provenienti dagli impianti di depurazione che ricevono rifiuti liquidi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo spandimento al suolo degli stessi o per un loro invio ad impianti di compostaggio o trattamento meccanico/biologico

Bat applicata

E.5.2 Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti chimico-fisici

E.5.2.1 Criteri generali

72. nella conduzione delle reazioni chimico-fisiche le migliori tecniche devono garantire:

- a. una chiara definizione, per tutte le operazioni del processo, degli specifici obiettivi e delle reazioni chimiche previste
 - b. una verifica di laboratorio preliminare all'adozione di una qualsiasi nuova combinazione di reazioni o miscelazione di rifiuti liquidi e/o reagenti
 - c. l'utilizzo di reattori specificatamente progettati per il trattamento condotto
 - d. la localizzazione dei reattori in ambienti confinati, dotati di adeguati sistemi di aerazione ed abbattimento degli inquinanti
 - e. il costante monitoraggio delle reazioni al fine di assicurare un corretto svolgimento delle stesse
 - f. che sia evitato il mescolamento di rifiuti liquidi e/o di altri flussi di rifiuti che contengono sia metalli che agenti complessati.
- A tal fine può essere utile fare riferimento alla tabella E.2

Bat applicata. Con riferimento al punto f) i rifiuti vengono miscelati per ottimizzare il processo nel pieno rispetto delle compatibilità indicate in tabella E2

73. rispetto alle diverse caratteristiche dei rifiuti liquidi da trattare sono da prevedere in via indicativa i seguenti processi usualmente praticati anche secondo schemi integrati:

- a. neutralizzazione per correggere il pH;
- b. ossidazione e riduzione chimica per la

Bat applicata. I processi b) ed h) non sono previsti nel trattamento

<p>trasformazione di sostanze tossiche (es. cianuri, fenoli, cromati);</p> <p>c. coagulazione e precipitazione chimica per la rimozione degli inquinanti, sotto forma di composti insolubili, e dei solidi sospesi;</p> <p>d. sedimentazione, filtrazione, adsorbimento su carboni attivi o resine;</p> <p>e. processi a membrana e scambio ionico;</p> <p>f. disidratazione dei fanghi;</p> <p>g. rottura delle emulsioni oleose;</p> <p>h. distillazione, evaporazione e strippaggio dei solventi.</p> <p>Eventuali altri processi di trattamento potranno essere previsti in rapporto alle caratteristiche dei rifiuti</p>	
<p>74. nel caso in cui lo scarico sia trattato in una successiva sezione biologica la capacità di trattamento chimico-fisico viene determinata dalla necessità di non modificare significativamente le caratteristiche qualitative dello scarico finale e dei fanghi della sezione biologica stessa. Nel caso dei rifiuti liquidi pericolosi dovrebbe essere sempre previsto un pre-trattamento chimico-fisico propedeutico al trattamento biologico</p>	Misura adottata
<p>75. nei processi di neutralizzazione deve essere assicurata l'adozione dei comuni metodi di misurazione ed una periodica manutenzione e taratura degli strumenti. Deve essere, inoltre, garantito lo stoccaggio separato dei rifiuti già sottoposti a trattamento i quali, dopo un adeguato periodo di tempo, devono essere ispezionati al fine di verificarne le caratteristiche</p>	Non pertinente
<p>76. applicare le seguenti tecniche ai processi di ossidoriduzione:</p> <p>a. abbattere le emissioni gassose durante i processi ossidoriduttivi</p> <p>b. disporre di misure di sicurezza e di sistemi di rilevazione delle emissioni gassose (es. rilevatori appositi per HCN, H₂S, NO_x)</p>	Non pertinente
<p>77. collegare le aree relative ai trattamenti di filtrazione e disidratazione al sistema di abbattimento emissioni dell'impianto</p>	Non pertinente
<p>78. aggiungere agenti flocculanti ai fanghi ed ai rifiuti liquidi da trattare, al fine di accelerare il processo di sedimentazione e promuovere il più possibile la separazione dei solidi. Nel caso siano economicamente attuabili, favorire i processi di evaporazione (capitolo D, paragrafo D.2.2.11)</p>	Misura adottata

79. applicare tecniche di pulitura rapida, a getto di vapore o ad acqua ad alta pressione, per i sistemi filtranti	Misura adottata
80. in assenza di contaminanti biodegradabili, le migliori tecniche devono prevedere l'utilizzo di una combinazione di trattamenti chimici (per la neutralizzazione e la precipitazione) e di trattamenti meccanici (per l'eliminazione di sostanze non disciolte)	Misura adottata
81. favorire le tecniche che garantiscano la rigenerazione ed il recupero delle basi e degli acidi contenuti nei rifiuti liquidi e l'utilizzo degli stessi nelle operazioni di chiariflocculazione, precipitazione, ecc. effettuate presso l'impianto (si veda, a tal proposito, la rigenerazione degli acidi forti descritta nel successivo capitolo F, paragrafo F.4)	Misura non prevista nel processo
82. nel caso in cui il rifiuto liquido non sia avviato ad un ulteriore trattamento di tipo biologico, garantire il conseguimento, mediante l'applicazione delle opportune tecniche di rimozione, dei livelli di emissione indicati alla successivo punto 97, per quanto riguarda i metalli pesanti ed, ove possibile, alla successiva Tabella E.5, per quanto riguarda la domanda chimica e biochimica di ossigeno.	Misura applicabile attraverso l'utilizzo del sistema di filtrazione a membrana
83. nel caso di avvio del rifiuto liquido ad un trattamento di tipo biologico la sezione di pretrattamento chimico-fisico dovrebbe garantire, in linea generale, il raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli scarichi delle acque reflue in rete fognaria per quanto riguarda i seguenti parametri: metalli pesanti, oli minerali, solventi organici azotati ed aromatici, composti organici alogenati, pesticidi fosforati e clorurati. I fenoli non dovrebbero superare una concentrazione pari a 10 mg/l.	Misura adottata
E.5.2.2 Tecniche specifiche per categoria di inquinante	
Oli e Idrocarburi	
Le BAT per rimuovere questi inquinanti sono:	
84. per ottenere una rimozione di oli ed idrocarburi, nel caso in cui la loro presenza sia abbondante e tale da rendere il rifiuto liquido incompatibile con i trattamenti previsti nell'impianto, è necessario applicare un'appropriata combinazione delle seguenti tecniche:	Misura applicabile attraverso l'utilizzo del sistema di filtrazione a membrana

- separazione tramite ciclone, microfiltrazione o API; o, in alternativa, attraverso l'utilizzo di sistemi a piatti paralleli o corrugati (PPI Parallel Plate Interceptor, CPI Corrugated Plate Interceptor)

- microfiltrazione, filtrazione con mezzi granulari (ad esempio, su sabbia) o flottazione
- trattamenti biologici

Per una descrizione di maggior dettaglio delle tecniche sopra riportate si veda il capitolo D. I livelli di emissione associati all'applicazione delle migliori tecniche disponibili per la rimozione degli oli ed degli idrocarburi sono riportati nella tabella E.3.

Separazione delle emulsioni oleose

Le migliori tecniche di trattamento devono prevedere:

85. l'effettuazione delle seguenti operazioni:

a. test o analisi per la verifica della presenza di cianuri nelle emulsioni; se presenti, è necessario ricorrere ad appositi pretrattamenti (si veda successivo punto 79)

b. test di simulazione in laboratorio

86. la rottura delle emulsioni oleose ed il recupero dei componenti separati; per favorire la separazione può rendersi necessaria

l'aggiunta di flocculanti e/o agenti coagulanti. L'operazione di separazione delle emulsioni oleose dovrebbe essere effettuata nelle prime fasi del trattamento al fine di prevenire effetti indesiderati e danni nei successivi stadi (per dettagli si veda il paragrafo D.2.1.5)

87. nel caso in cui la presenza di emulsioni oleose possa rappresentare fonte di danneggiamento delle strutture poste a valle ma l'operazione di disgregazione delle stesse non sia attuabile, deve essere, comunque, assicurata la loro rimozione mediante appropriate tecniche quali, ad esempio, ossidazione con aria, evaporazione o degradazione biologica.

Solidi sospesi totali (SS)

Le operazioni finalizzate alla rimozione dei solidi sospesi di seguito riportate non comprendono quelle utilizzate nel trattamento dei fanghi attivi e dei composti dei metalli pesanti, che saranno esaminate in altre sezioni. Le BAT devono prevedere:

88. la rimozione dei solidi sospesi totali, nel caso in cui essi possano rappresentare fonte di

Misura adottata

Misura adottata

Misura adottata

Misura adottata

<p>danneggiamento delle sezioni dell'impianto poste a valle (ad esempio, raschiatura ed ostruzione di pompe e condutture, deterioramento dei sistemi di trattamento quali filtri, colonne di assorbimento, filtri a membrana, reattori di ossidazione, ecc.). A tal fine deve essere adottata una delle tecniche di trattamento riportate in tabella E.7.</p> <p>I trattamenti di rimozione dei solidi sospesi prevedono, generalmente, i seguenti stadi:</p> <p><i>1° step:</i> sedimentazione/flottazione finalizzata ad intercettare il carico principale di SS al fine di prevenire intasamenti delle sezioni di filtrazione poste a valle e/o evitare il ricorso a frequenti operazioni di lavaggio (solitamente effettuato in controcorrente). Queste tecniche sono, in genere, sufficienti per prevenire fenomeni abrasivi e di ostruzione di pompe e tubature (posto che le emulsioni e i materiali grossolani siano stati precedentemente rimossi);</p> <p><i>2° step:</i> qualora il contenuto di solidi non sia stato sufficientemente ridotto, al fine di limitare fenomeni di intasamento dei sistemi posti a valle (filtri a membrana, sistemi di adsorbimento, reattori di ossidazione) può essere effettuata una filtrazione meccanica;</p> <p><i>3° step:</i> nel caso debba essere garantita la totale assenza di solidi (ad esempio, per trattamenti quali nanofiltrazione od osmosi inversa), si può ricorrere ad operazioni di microfiltrazione o ultrafiltrazione</p> <p>89. una rimozione dei solidi sospesi dai rifiuti liquidi che privilegi tecniche in grado di consentire il successivo recupero dei solidi stessi</p> <p>90. l'utilizzo di agenti flocculanti e/o coagulanti in caso di presenza di materiale finemente disperso o non altrimenti separabile, al fine di formare fiocchi di dimensioni sufficienti per la sedimentazione</p> <p>91. la copertura o l'isolamento dei locali/sistemi di trattamento qualora gli odori e/o i rumori prodotti dal trattamento possano rappresentare un problema; le emissioni gassose devono essere convogliate, se necessario, ad un apposito sistema di abbattimento. Devono essere, altresì, applicate adeguate misure di sicurezza nel caso si prospettino rischi di esplosioni</p> <p>92. una rimozione e un appropriato trattamento e smaltimento dei fanghi derivanti dal processo</p>	<p>Misura adottata</p> <p>Misura applicabile attraverso l'utilizzo del sistema di filtrazione a membrana</p> <p>Misura adottata. In merito al pericolo d'esplosione la misura non è pertinente poiché l'impianto non è soggetto a pericoli d'esplosione</p> <p>Misura adottata</p>
--	--

<p>Metalli pesanti</p> <p>Le operazioni di recupero e riutilizzo risultano le sole opzioni attuabili al fine di impedire il rilascio dei metalli pesanti nell'ambiente, poichè essi costituiscono una classe di inquinanti che non può essere distrutta. Tutte le altre opzioni di trattamento determinano, semplicemente, il trasferimento dei metalli da un comparto ambientale all'altro.</p> <p>Le migliori tecniche di trattamento devono prevedere:</p> <p>93. la conduzione del processo di precipitazione nelle condizioni ottimali ed in particolare deve essere:</p> <p>a. portato il pH al valore di minima solubilità del composto metallico che si intende precipitare (idrossido, carbonato, solfuro, ecc.)</p> <p>b. evitata l'introduzione di agenti complessanti, cromati e cianuri</p> <p>c. evitata la presenza di materiale organico che potrebbe interferire nei processi di precipitazione</p> <p>d. consentita, quando possibile, la chiarificazione per decantazione, e/o mediante l'aggiunta di additivi, del rifiuto liquido trattato</p> <p>e. favorita la precipitazione mediante la formazione di sali di solfuro, in presenza di agenti complessati (questa tecnica può causare un incremento della concentrazione di solfuri nel refluo trattato)</p> <p>94. il trattamento separato dei rifiuti liquidi contenenti metalli pesanti e loro composti e, solo successivamente, la loro eventuale miscelazione con altre tipologie di rifiuto liquido;</p> <p>95. l'applicazione di tecniche in grado di privilegiare il recupero di materia; tali tecniche sono elencate in tabella E.8</p> <p>96. nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti composti del Cromo (VI) l'applicazione delle seguenti tecniche:</p> <p>a. evitare il mescolamento di rifiuti contenenti Cromo (VI) con altri rifiuti</p> <p>b. ridurre il Cr(VI) a Cr(III) (si veda capitolo F, paragrafo F.3)</p> <p>c. favorire la precipitazione del metallo trivalente</p> <p>97. il conseguimento, mediante l'applicazione di una o più tecniche di trattamento opportunamente combinate tra loro, dei livelli di</p>	<p>Attività svolta</p> <p>Attività svolta</p> <p>Non pertinente</p> <p>Attività svolta</p> <p>Non utilizzata</p> <p>Attività svolta</p> <p>E' previsto solo l'avvio delle operazioni di separazione degli olii dall'acqua per destinarlo ad impianti terzi</p> <p>Non pertinente</p> <p>Misura adottata</p>
---	---

<p>emissione previsti dalla normativa vigente in materia di acque e, per alcuni specifici metalli, ove possibile, dei livelli indicati in Tabella E.4 98. la semplificazione dei successivi trattamenti di eliminazione dei metalli pesanti (ad esempio negli impianti centralizzati di trattamento delle acque reflue)</p>	Misura adottata
<p>Sali e/o acidi inorganici La presenza di sali e/o acidi inorganici in un rifiuto liquido o in un refluo può influenzare sia la biosfera del corpo idrico recettore (ad esempio fiumi di piccole dimensioni che ricevono input caratterizzati da elevati carichi salini) che la operatività del sistema fognario (ad esempio corrosione di tubature, pompe e valvole o malfunzionamento dei processi biologici). Sono da considerarsi migliori tecniche disponibili:</p>	
99. un appropriato trattamento dei rifiuti liquidi contenenti sali e/o acidi inorganici, mediante il ricorso alle tecniche illustrate in tabella E.9	Misura adottata
100. qualora attuabile, il ricorso a tecniche di trattamento che permettano il recupero ed il riutilizzo, nel rispetto delle normative vigenti, dei contaminanti separati, previa valutazione dei rispettivi effetti trasversali ed impatti ambientali	Non previste
<p>Cianuri, nitriti, ammoniaca 101. Nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti cianuri applicare le seguenti tecniche:</p>	
a. garantire l'eliminazione dei cianuri mediante ossidazione (si veda anche capitolo F, paragrafo F.2)	Non previste
b. aggiungere soda caustica in eccesso per prevenire l'acidificazione della soluzione	Attività svolta
c. evitare il mescolamento di rifiuti contenenti cianuro ed acidi	
d. monitorare l'avanzamento delle reazioni tramite misure del potenziale elettrico	Attività svolta
102. applicare le seguenti tecniche nel trattamento di rifiuti liquidi contenenti nitriti:	Non applicabile
a. evitare il mescolamento di rifiuti contenenti nitriti con altri rifiuti	
b. monitorare ed evitare emissioni di NOX durante il processo di ossidoriduzione	
103. applicare le seguenti tecniche al trattamento di rifiuti liquidi contenenti ammoniaca:	
a. utilizzare un sistema di strippaggio ad aria	Attività non prevista

<p>con scrubber acido per rifiuti contenenti soluzioni di ammoniacale fino al 20% in peso</p> <p>b. recuperare l'ammoniaca dagli scrubber</p> <p>c. eliminare l'ammoniaca rimossa dalla fase gassosa mediante lavaggio acido, con acido solforico, per produrre solfato di ammonio</p> <p>d. effettuare campionamenti di aria anche nelle sezioni di filtropressatura o nei camini, al fine di garantire il monitoraggio completo delle emissioni di composti organici volatili</p>	
<p>Inquinanti non idonei ai trattamenti biologici</p>	
<p>Alcuni flussi di rifiuti liquidi possono rivelarsi non adatti ai trattamenti di tipo biologico. La presenza di quantitativi eccessivi di sostanze tossiche o valori di COD scarsamente biodegradabile troppo elevati possono, infatti, inibire o danneggiare i processi biologici al punto tale da renderli sconsigliabili.</p>	<p>Attività non prevista Attività non prevista</p>
<p>Non è possibile prevedere esattamente quali contaminanti risultano effettivamente inibitori dei processi biologici poiché questo dipende, in larga parte, dalla specifica tolleranza sviluppata dai pool di microrganismi nei confronti delle diverse classi di contaminanti.</p>	
<p>Per il trattamento dei composti non idonei ai processi di tipo biologico deve essere previsto:</p>	
<p>104. qualora essi siano presenti in concentrazioni elevate, la rimozione prima di ogni altro trattamento, ricorrendo, ad esempio, ad operazioni di strippaggio</p>	<p>Attività svolta</p>
<p>105. l'utilizzo di una delle tecniche elencate in tabella E.10 preliminarmente, o in alternativa, al trattamento biologico. La scelta della tecnica più appropriata è decisamente sito-specifica, dipendendo dalle caratteristiche dell'impianto, dalla composizione del rifiuto liquido, dal livello di adattamento dei microrganismi e dalle caratteristiche del corpo idrico recettore.</p>	<p>Misura non applicata</p>
<p>106. l'utilizzo di tecniche che consentono, qualora possibile, di recuperare le sostanze separate, tra cui (per una descrizione di maggior dettaglio delle tecniche di seguito riportate si veda il capitolo D):</p>	<p>Misura adottata</p>
<ul style="list-style-type: none"> o nanofiltrazione/osmosi inversa o adsorbimento, applicando gli accorgimenti più appropriati o estrazione o distillazione/rettifica o evaporazione o strippaggio 	<p>Misura adottata</p>

<p>107. l'utilizzo di tecniche che non richiedono combustibili addizionali, qualora il recupero di materia non sia attuabile e le tecniche di abbattimento utilizzate in altre sezioni dell'impianto garantiscano il raggiungimento di risultati soddisfacenti. Nel caso sia previsto un trattamento biologico a valle, può essere sufficiente trasformare il carico organico biorefrattario in composti biodegradabili, mediante l'utilizzo di tecniche quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> o ossidazione chimica (tenendo presente che si possono formare composti organici clorurati, qualora siano utilizzati agenti ossidanti a base di cloro) o riduzione chimica o idrolisi chimica 	Misura non applicata
<p>108. si devono, inoltre, prendere in considerazione i consumi di acqua associati ai seguenti trattamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o estrazione o distillazione/rettifica o evaporazione o strippaggio 	Misura adottata
<p>E.5.3 Migliori tecniche e tecnologie per i trattamenti biologici</p>	
<p>E.5.3.1 Criteri generali</p>	
<p>Le migliori tecniche devono prevedere:</p>	
<p>109. l'utilizzo di una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio e la movimentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il ricorso a sistemi automatizzati di apertura e chiusura delle porte al fine di garantire che le stesse rimangano aperte per periodi limitati b. dotare l'area di sistemi di collettamento dell'aria esausta 	Misura non pertinente
<p>110. il controllo delle caratteristiche del rifiuto in ingresso al fine di verificarne l'idoneità al trattamento, adattando i sistemi di separazione dei diversi flussi in funzione del tipo di trattamento previsto e della tecnica di abbattimento applicabile (ad esempio, in funzione del contenuto di composti non biodegradabili). Al trattamento biologico dovrebbero essere ammessi esclusivamente i rifiuti liquidi non pericolosi con concentrazioni inferiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente per lo scarico delle acque reflue in rete fognaria per i seguenti parametri: metalli pesanti (si veda anche il precedente punto 98), oli minerali, solventi organici azotati ed aromatici,</p>	Misura adottata

composti organici alogenati, pesticidi fosforati e clorurati	
111. l'utilizzo delle seguenti tecniche, nel caso sia applicata la digestione anaerobica:	Bat non applicabile
a. sviluppo di una adeguata integrazione del processo all'interno del sistema di gestione delle acque	
b. il riciclaggio del massimo quantitativo possibile di refluo nel reattore	
c. garantire che il sistema operi in condizioni termofiliche	
d. effettuare misure di TOC, COD, N, P e Cl nei flussi entranti ed uscenti	
e. massimizzare la produzione di biogas	
112. nel caso in cui il trattamento biologico sia preceduto da una sezione di pretrattamento chimico-fisico la capacità di quest'ultima deve essere determinata in modo da non modificare significativamente le caratteristiche qualitative dello scarico finale e dei fanghi della sezione biologica	Misura adottata
113. nel caso di impianti misti, in cui la sezione di trattamento biologica è destinata anche al trattamento di acque di processo o reflui di fognatura, il quantitativo massimo di rifiuti liquidi trattati in conto terzi e convogliati al processo biologico non dovrebbe superare il 10% della quantità totale trattata dallo stesso. Il trattamento dei rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane non deve, comunque, pregiudicare il mantenimento di un'adeguata capacità residua dell'impianto valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto stesso ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane derivanti dalle utenze non ancora servite	Misura non pertinente
114. il conseguimento, ove possibile, dei livelli di emissione riportati in Tabella E.5 per quanto riguarda la domanda chimica e biochimica di ossigeno (tali valori limite devono intendersi validi anche nel caso di impianti che effettuano esclusivamente il trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi)	Misura adottata
E.5.3.2 Tecniche specifiche per alcune tipologie di sostanze ed impianti di trattamento	
Sostanze biodegradabili	
Le migliori tecniche di trattamento sono:	
115. rimozione delle sostanze biodegradabili dai rifiuti liquidi utilizzando uno dei trattamenti	Misura adottata attraverso un trattamento aerobico a fanghi attivi

<p>biologici elencati nella tabella E.11 o una loro opportuna combinazione. Nel caso in cui siano applicati processi anaerobici, può essere richiesto un successivo trattamento aerobico. Un sistema di trattamento anaerobico può offrire il vantaggio di sfruttare l'energia derivante dalla combustione del metano prodotto, e di ottenere una consistente riduzione complessiva della produzione di fanghi attivi in eccesso (bassi rendimenti di crescita).</p>	
<p>116. l'applicazione di tecniche di nitrificazione/denitrificazione (si veda, ad esempio, il capitolo F, paragrafo F.6) nel caso in cui il rifiuto liquido sia dotato di un elevato carico di azoto. In 100 presenza di condizioni favorevoli, le tecniche di nitrificazione/denitrificazione possono essere facilmente applicate ad impianti esistenti.</p>	Misura adottata
<p>117. il percolato di discarica individuato come rifiuto pericoloso dal codice dell'Elenco Europeo dei rifiuti dovrebbe essere, in ogni caso, sottoposto a trattamenti preliminari di tipo chimicofisico prima del suo avvio alla sezione di trattamento biologico (può essere utile far riferimento a quanto riportato nel capitolo F, paragrafo F.9 e nel capitolo G, paragrafo G.4). Il percolato individuato come non pericoloso dal codice dell'Elenco Europeo dei rifiuti dovrebbe essere sottoposto a preventiva analisi al fine di valutarne l'idoneità all'immissione diretta al depuratore biologico.</p>	Misura adottata
<p>Impianti centralizzati di trattamento biologico</p>	
<p>Le tecniche da applicare in un impianto centralizzato di trattamento biologico che riceve rifiuti liquidi sono:</p>	
<p>118. evitare l'introduzione nell'impianto di rifiuti liquidi non biodegradabili o non idonei ad essere adeguatamente trattati dagli specifici sistemi presenti nell'impianto</p>	Misura adottata
<p>119. miscelare opportunamente i reflui ed i rifiuti in entrata al fine di favorire l'equalizzazione dei rispettivi carichi di inquinanti e sfruttare gli effetti sinergici</p>	Misura adottata
<p>120. trattare il rifiuto liquido in entrata utilizzando una combinazione dei seguenti trattamenti:</p>	Misura adottata attraverso aerazione con successiva chiarificazione
<p>o chiarificazione primaria comprensiva di sistemi di pre-mescolamento o aerazione (in bacino o serbatoio) ad uno o due stadi con successiva chiarificazione</p>	

<p>o filtrazione o flottazione ad aria per limitare la presenza di fiocchi, non facilmente separabili, nei fanghi attivi</p> <p>o in alternativa al 2° e 3° punto, è possibile utilizzare un bacino o un serbatoio di aerazione dotato di membrane da ultrafiltrazione o microfiltrazione</p> <p>In generale i livelli di emissione di BOD associati all'applicazione delle BAT risultano, a valle del trattamento, inferiori a 20 mg/l. [Fonte: "Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste and Water Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector"]</p>	
---	--